

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 977 del 03/08/2020

Seduta Num. 32

Questo lunedì 03 **del mese di** agosto
dell' anno 2020 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2020/1039 del 27/07/2020

Struttura proponente: SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: RECEPIMENTO DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E PREVENZIONE IN ITALIA DELLA PESTE SUINA AFRICANA E PIANO DI ERADICAZIONE IN REGIONE SARDEGNA PER IL 2020", APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA APPLICAZIONE DEL PIANO IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA. COSTITUZIONE NUCLEO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Adriana Giannini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che il Ministero della Salute è consapevole dell'aumento della probabilità di introduzione dell'infezione di peste suina in Italia, sia per contiguità, dalle regioni dell'Est Europa attualmente infette, sia a causa del cosiddetto "fattore umano" (contatto diretto di suidi domestici o selvatici con alimenti/materiali contaminati veicolati da trasportatori, turisti, viaggiatori).

Visto il D.L.vo 20 febbraio 2004, n. 54 "Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana".

Tenuto conto che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, hanno sancito in data 25 luglio 2019, con repertorio atti n. 125, l'Accordo sul documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie", nel quale viene ricompresa la peste suina africana.

Visto il "Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della Peste Suina Africana e Piano di eradicazione in regione Sardegna per il 2020" approvato dalla Commissione europea e trasmesso dal Ministero della Salute, con nota prot. 1180 del 21 gennaio 2020, alle Regioni e Province autonome per la sua attuazione nel corrente anno 2020.

Tenuto conto che, data la complessità delle problematiche e la necessità di un confronto fra le Regioni, il Ministero della Salute ha costituito quattro Gruppi di lavoro (con rappresentanti delle Regioni, tra cui la Regione Emilia Romagna, e del Ministero), i quali stanno predisponendo, proposte di documenti tecnici a supporto dell'attuazione del Piano, inerenti alle procedure amministrative, alla prevenzione e gestione di focolai di malattia nei suini domestici e nei selvatici e alla formazione/comunicazione, alcune delle quali sono state già inserite a corredo del Piano.

Valutato che il Piano in oggetto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, si articola in cinque ambiti principali (sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali; sorveglianza passiva negli allevamenti di suini; controllo numerico della popolazione di cinghiali; verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza; campagna di formazione ed informazione degli stakeholders) e, pur delineando obiettivi e indicazioni generali, lascia in carico ad ogni Regione l'organizzazione e la predisposizione di specifiche procedure per la sua applicazione ed attuazione sul territorio di competenza, in relazione alle peculiarità che lo contraddistinguono. In

particolare, nell'ambito delle attività di sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali, il cui obiettivo è il tempestivo riscontro dell'infezione (early detection), al fine di agevolare e supportare le segnalazioni di ritrovamento dei selvatici morti da analizzare e le relative azioni da porre in atto, è prevista l'attivazione, presso il CEREP, di un apposito numero verde nazionale collegato a un numero unico individuato da ciascuna Regione e Provincia Autonoma, dal quale le stesse segnalazioni sono poi trasferite ai Servizi Veterinari della Aziende USL territorialmente competenti.

Dato atto che, in base a quanto indicato nel "Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della Peste Suina Africana e Piano di eradicazione in regione Sardegna per il 2020" i Servizi competenti della Regione Emilia-Romagna hanno provveduto a:

- delineare specifiche "Linee guida per la applicazione del piano in Regione Emilia-Romagna" inviate ai Servizi veterinari delle AUSL con nota prot. 352271 dell'11/05/2020;
- attivare, in accordo con il Servizio ICT della Regione, il numero unico per la Regione Emilia-Romagna;
- delineare specifiche "Linee guida per il contenimento della popolazione di cinghiale quale misura di prevenzione della diffusione della peste suina africana in applicazione del piano nazionale in Emilia-Romagna ed altre misure igieniche di prevenzione della malattia in ambito venatorio"

Considerato il Piano Nazionale per le Emergenze di Tipo Epidemico (Italian Veterinary Contingency Plan "Itavetplan") Versione 1.0 - 2014 del Ministero della Salute - Direzione della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - Ufficio III - Direzione Operativa - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali.

Considerato che con DPGR 38/006 è stata costituita l'Unità di crisi Regionale per le emergenze veterinarie epidemiche (di seguito definita Unità di Crisi) con compiti di:

- Raccogliere le informazioni ed i dati relativi alla situazione epidemica determinatasi a livello regionale;
- Coordinare l'azione delle unità di crisi locali anche fornendo indirizzi operativi e tecnico scientifici;
- Attivare la raccolta e l'analisi dei dati delle indagini epidemiologiche effettuate dalle unità di crisi locali;
- Collaborare nella definizione degli ambiti territoriali delle zone sottoposte a restrizione, predisporre le prescrizioni ed i relativi atti, curandone l'adozione formale nel caso di provvedimenti di valenza regionale;
- Verificare, anche mediante interventi sul territorio, la corretta applicazione delle misure di profilassi e di polizia veterinaria adottate sul territorio stesso;
- Disporre l'eventuale abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio seguendo i criteri stabiliti;

- Garantire il flusso delle informazioni e dei dati a livello nazionale, interregionale e locale;
- Tenere i rapporti con Enti, Organismi locali e regionali e categorie interessate;
- Coordinare le iniziative di informazione e comunicazione;

Considerato inoltre che la composizione dell'Unità di crisi sopra richiamata, costituita con DPGR 38/2006, era la seguente:

- Responsabile del Servizio Veterinario della Regione Emilia-Romagna (Responsabile Unità di Crisi) ora soppresso;
- Coordinatore delle Sezioni Provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Emilia-Romagna;
- Direttori dei Dipartimenti di sanità pubblica e dei Servizi veterinari delle AUSL interessate dall'Infezione ed eventualmente di quelle limitrofe;
- Responsabile Centro emiliano-romagnolo di epidemiologia veterinaria della Regione Emilia-Romagna (CEREV), attualmente Reparto di Sorveglianza Epidemiologica dell'Emilia-Romagna (SEER), dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna
- Rappresentante della Agenzia regionale della Protezione civile;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare la composizione dell'Unità di crisi alla luce delle modifiche organizzative che si sono verificate negli Enti componenti, sostituendo il Responsabile del Servizio Veterinario della Regione Emilia-Romagna con il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica o suo delegato, come responsabile dell'Unità di crisi e sostituendo il Responsabile Centro emiliano-romagnolo di epidemiologia veterinaria, con il responsabile del SEER;

Tenuto inoltre conto che l'attuazione dei sopra citati "Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della Peste Suina Africana e Piano di eradicazione in regione Sardegna per il 2020" e "Linee guida per la applicazione del piano in Regione Emilia-Romagna", comporta interventi di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana sia negli animali domestici che nei selvatici e che pertanto si rende necessario attivare molteplici e differenziate competenze, al fine di garantire azioni tempestive e puntuali;

Valutato che per promuovere interventi efficaci e tempestivi per combattere una eventuale epidemia di Peste Suina Africana si rende opportuno affiancare ai componenti dell'Unità di Crisi regionale, di cui al DPGR 38/2006, così come modificato dal presente atto, un nucleo di coordinamento tecnico caratterizzato da una maggiore interdisciplinarietà e finalizzato ad individuare, già in fase preventiva, possibili soluzioni operative e procedurali;

Il Nucleo di coordinamento tecnico sarà costituito da:

- 1 referente della Direzione Generale Cura Della Persona, Salute e Welfare, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica con funzione di segreteria e coordinamento;
- 1 referente della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;
- 2 referenti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
- 1 referente Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro, dell'impresa;
- 1 Referente dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- 1 Referente ANCI;
- 1 referente per il Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna;
- i referenti dei Comandi Polizia provinciale della regione Emilia-Romagna.

Dato atto che il nucleo di coordinamento tecnico ha in particolare il compito di:

- ✓ coadiuvare l'unità di crisi nel definire le procedure di intervento in emergenza a seguito di comprovato caso di animale con peste suina africana;
- ✓ condividere percorsi formativi da attuarsi in modo congiunto per gli operatori;
- ✓ condividere le informazioni epidemiologiche sulla malattia da diffondere agli enti di appartenenza;
- ✓ promuovere campagne di informazione;
- ✓ coinvolgere gli stakeholder del territorio e le Consulte di settore interessate (associazioni cacciatori - associazioni allevatori - Associazioni di categoria dei produttori ecc);
- ✓ prevedere ulteriori misure, oltre a quelle già previste nel presente atto, per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale;
- ✓ coadiuvare l'unità di crisi nel coordinare l'applicazione di tutte le misure di controllo previste dalle normative specifiche che richiedono un approccio multidisciplinare;

Tenuto inoltre conto che in caso di emergenza relativa al verificarsi di malattie diffuse del bestiame, con particolare riferimento alla peste suina africana, le Aziende Sanitarie Locali dovranno attivare specifiche Unità di Crisi Locali, coordinate dal Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica o suo delegato, alla quale saranno invitati i referenti territorialmente competenti degli Enti e Istituzioni componenti il Nucleo di coordinamento tecnico sopra indicato.

Ritenuto necessario:

- recepire il "Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della Peste Suina Africana e Piano di eradicazione in regione Sardegna per il 2020" trasmesso dal Ministero della Salute, con nota prot. 1180 del 21 gennaio 2020 e assunto agli atti

con PG/2020/0043046 del 21/01/2020, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante

- approvare il documento "Linee guida per la applicazione del piano in Regione Emilia-Romagna" ed i relativi impegni derivanti, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante,
- approvare il documento "Linee guida per il controllo numerico della popolazione di cinghiale quale misura di prevenzione della diffusione della peste suina africana in applicazione del piano in Emilia-Romagna ed altre misure igieniche di prevenzione della malattia in ambito venatorio", elaborato in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.157/92, dalla L.R. n.8/94 e dal R.R. n.1/2008, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante;
- istituire il nucleo di coordinamento tecnico secondo la composizione e le funzioni sopra indicate;

Tenuto conto della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 con particolare riferimento alla somministrazione di rifiuti o scarti di alimenti;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 83/2020 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";
- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii;
- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute e dell'Assessore all'agricoltura;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per tutto quanto esposto in narrativa, che si considera di seguito integralmente richiamato:

1. di recepire "Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della Peste Suina Africana e Piano di eradicazione in regione Sardegna per il 2020" trasmesso dal Ministero della Salute, con nota prot. 1180 del 21 gennaio 2020, all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiornare la composizione dell'Unità di crisi regionale per le emergenze epidemiche così come indicato in premessa;
3. di approvare il documento "Linee guida per la applicazione del piano in Regione Emilia-Romagna" ed i relativi impegni derivanti, all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare il documento "Linee guida per il controllo numerico del cinghiale quale misura di prevenzione della diffusione della peste suina africana in applicazione del piano in Emilia-Romagna ed altre misure igieniche di prevenzione della malattia in ambito venatorio", all'Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare le evidenze emerse dall'attività oggetto del presente atto nei siti istituzionali dei competenti Servizi coinvolti, con particolare riferimento agli studi relativi al controllo della densità di popolazione dei cinghiali, sul sito istituzionale dell'Assessorato all'Agricoltura;
6. di rinviare al Dirigente regionale competente, che provvederà con proprio atto formale, la nomina dei referenti del nucleo di coordinamento tecnico, secondo la composizione e le funzioni indicate in premessa;
7. di incaricare i Dirigenti regionali competenti all'aggiornamento dei documenti di cui ai precedenti punti 3 e 4;
8. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

- - - - -

*Peste Suina Africana -
Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia
e Piano di eradicazione in Regione Sardegna per il
2020*

2. Dati storici sull'evoluzione epidemiologica della malattia.

2.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

La Peste Suina Africana (PSA) è presente in Italia, limitatamente alla Regione Sardegna, sin dal 1978. Nel territorio continentale la malattia non è presente.

La corrente situazione epidemiologica nell'Est Europa, dove la malattia ha coinvolto sia i suini domestici che i cinghiali, rappresenta motivo di preoccupazione per l'Italia.

L'introduzione della PSA in Italia per contiguità da cinghiali infetti non appare probabile nel prossimo futuro visto che il "fronte endemico" non ha ancora coinvolto i paesi direttamente confinanti con l'Italia (es. Austria, Slovenia) che formano un cuscinetto di sicurezza. Il rischio più imminente appare legato al "fattore umano" a seguito di contatto diretto di alimenti/materiali contaminati veicolati da trasportatori, turisti, lavoratori stranieri, viaggiatori.

2.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

La PSA è presente nel territorio regionale sin dal 1978. Negli ultimi anni, grazie all'istituzione dell'Unità di Progetto Regionale per una gestione multidisciplinare della problematica, e ad un efficace coordinamento di tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte e alla sinergia di una pluralità di soggetti pubblici e privati, nonché grazie all'applicazione di un programma straordinario di attività, la gestione della malattia nell'isola è sensibilmente migliorata, sia in termini epidemiologici, con la notifica di un numero di focolai di malattia in continuo decremento rispetto al passato, sia in termini di risoluzione di molte delle annose criticità che avevano in qualche modo ostacolato o rallentato l'eradicazione della malattia. Tra questi, in particolare il pascolo brado illegale dei suini, per cui sono state intraprese rigide misure di contrasto.

La popolazione di suini ferali al pascolo brado senza proprietario nelle aree boschive del centro Sardegna è considerata il maggiore fattore di rischio per la endemizzazione della PSA in Sardegna, per le sue caratteristiche di non essere ascrivibile a proprietari riconosciuti e quindi registrati all'Anagrafe Zootecnica Nazionale e pertanto poco controllabili dal punto di vista sanitario ufficiale, per lo stretto contatto con la fauna selvatica, costituendo in definitiva una cinghia di trasmissione del virus tra la popolazione domestica censita e il selvatico.

Le operazioni di depopolamento che hanno preso il via nel 2015 con alcune criticità di ordine organizzativo, sono proseguite a tutt'oggi, secondo la seguente tabella:

Tabella 1: dati relativi agli abbattimenti e campionamenti dei suini bradi 2015-2018.

Anno	suini bradi abbattuti	suini bradi campionati	% suini bradi campionati	n. Sieropositivi	n. Virus positivi
2015	58	0		0	0
2016	420	0		0	0
2017	616	357	57,95	221	14
2018	3221	1814	56,31	605	34
totale	4315	2171		826	48

Sono state inoltre adottate una serie di misure per migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali da parte dei Servizi Veterinari su tutta la filiera, riorganizzando gli stessi Servizi, istituendo un coordinamento unico ATS, attuando un piano di rotazione territoriale dei Veterinari, un piano di verifiche di efficacia, istituendo un Gruppo di Intervento Veterinario, altamente specializzato, indipendente dai Servizi locali, controlli straordinari sugli O.S.A. improvvisi con personale proveniente da altre Aree.

Ancora è stata attuata una campagna di formazione e aggiornamento per gli allevatori e cacciatori, inoltre sono state previste misure di premialità per le aziende suine certificate tramite il Piano Sviluppo Rurale.

Tabella 2: dati relativi a sieropositività e viruspositività in suini domestici, cinghiali, e bradi abbattuti 2017-2018.

anno	suini domestici siero +	suini domestici virus +	cinghiali siero +	cinghiali virus +	suini bradi sorv. passiva siero +	suini bradi sorv. passiva virus +	suini bradi abbattuti siero +	suini bradi abbattuti virus +
2017	58	136	160	41	0	2	221	14
2018	31	20	125	5	0	0	605	34

3. Descrizione del programma.

3.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Obiettivo generale: proteggere il patrimonio suinicolo nazionale da eventuali incursioni del virus sul territorio continentale.

Obiettivi specifici: miglioramento del sistema nazionale di allerta precoce per la PSA, innalzamento del livello di sorveglianza passiva negli allevamenti e nei cinghiali, azioni di informazione e formazione degli stakeholders.

Tenuto conto del riconosciuto ruolo dei cinghiali nella propagazione della malattia, è prevista la possibilità di ricorrere ad iniziative per la riduzione numerica della popolazione di cinghiali, elaborate in base ad una valutazione del rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché in base a specifici criteri di azione che saranno nel caso implementati dalle Regioni e Province Autonome.

Il piano si articola nei principali ambiti di seguito elencati:

- sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali.
- sorveglianza passiva negli allevamenti di suini.
- controllo numerico della popolazione di cinghiali.
- verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza.
- campagna di formazione ed informazione degli stakeholders.

a. Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali.

L'obiettivo è il tempestivo riscontro dell'infezione (early detection). La sorveglianza passiva su tutto il territorio nazionale sarà attuata attraverso la segnalazione e il controllo diagnostico di tutti i cinghiali rinvenuti morti (inclusi i morti per incidente stradale) e di tutti i casi sospetti (es. mortalità aumentata, sintomatologia riferibile a pesti suine).

Per facilitare le segnalazioni le Regioni e Province Autonome adottano procedure specifiche e predispongono appositi canali di notifica. Al fine di agevolare e supportare le segnalazioni di ritrovamento e le relative azioni da porre in atto sarà allestito presso il CEREP (Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle malattie da Asfvirus e Pestivirus) un apposito numero verde nazionale e/o un'applicazione di messaggistica istantanea tramite smartphone.

[Nel quadro delle misure sviluppate ai fini dell'attuazione della sorveglianza passiva, è prevista una compensazione finanziaria di 10 euro per coloro che riferiranno il ritrovamento di una carcassa di cinghiale come richiesto dal doc. SANTE 2017/10186 rev.3 della Commissione e 20 euro per la consegna o l'invio del campione all'autorità competente. In ogni caso, la divulgazione di materiale informativo, la diffusione capillare di informazioni relative alla malattia e soprattutto al rischio connesso alla sua eventuale presenza e diffusione, ha tra gli altri, l'obiettivo di responsabilizzare sia gli addetti del settore sia i comuni cittadini allo scopo di adottare comportamenti corretti ed incrementare la collaborazione con i Servizi Veterinari.]

Il servizio veterinario localmente competente riceve le segnalazioni, valuta ogni caso in funzione del livello di rischio e provvede al prelievo di campioni per le indagini di laboratorio. I campioni devono essere inviati rapidamente al CEREP e contestualmente viene trasmessa la notifica del sospetto attraverso il SIMAN (Sistema Informativo per la Notifica delle Malattie Animali) in cui verranno inserite tutte le informazioni inerenti al ritrovamento ed alle attività correlate, con l'indicazione che le stesse sono svolte nell'ambito del presente Piano di Sorveglianza nazionale. Ciò al fine di poter disporre di una modalità di raccolta dati uniforme sul territorio. In caso di conferma di PSA, si attivano le procedure previste dalla normativa vigente.

[Tenuto conto del considerevole numero di piccoli allevamenti suinicoli, analogamente al livello medio basso dell'applicazione delle misure di biosicurezza, anche la verifica del rispetto del divieto di alimentazione dei suini, contemplato dal Reg. 1069/2009 trova in quest'ambito alcune criticità di applicazione. Tuttavia, tenuto conto dell'aumentato rischio di introduzione della malattia, questo aspetto sarà implementato nel rispetto dell'applicazione delle misure previste dal piano.

Per quanto riguarda il divieto di alimentazione dei cinghiali, ciò è previsto su base normativa anche se non sono disponibili dati relativi alla verifica della conformità al divieto.

Per quanto riguarda la riduzione della popolazione di cinghiali i piani di controllo numerico attualmente previsti dalla normativa nazionale e attuati in collaborazione e supporto delle associazioni venatorie sono presi in considerazione soprattutto per contrastare i danni all'agricoltura derivanti dall'aumentato numero di popolazione dei cinghiali. La riduzione del numero di cinghiali attraverso il metodo della caccia selettiva non è preventivamente applicata in Italia, ma nel caso viene valutata al termine della stagione venatoria laddove il numero di abbattimenti dovesse risultare basso.

La regione Sardegna, analogamente ad altre regioni italiane, ha le proprie norme che regolamentano la caccia. Data la densità della popolazione di cinghiali e la diffusione della pratica venatoria a livello regionale, sono state elaborate misure specifiche per la caccia e per la caccia in deroga nelle aree infette (per scongiurare modalità di caccia fraudolente). Nell'ambito delle misure previste dalle norme e finalizzate alla sorveglianza epidemiologica delle popolazioni di cinghiali nei confronti della PSA ed alla regolamentazione della caccia al cinghiale nelle zone infette da PSA, vanno segnalate il registro delle compagnie di caccia autorizzate, il database delle aziende turistico venatorie (comprese quelle che allevano cinghiali), indicazione dei siti per il campionamento e lo stoccaggio delle carcasse.

I cacciatori sono debitamente formati sulle modalità di gestione delle carcasse e dei campioni, nonché del rispetto delle normative vigenti.]

b. Sorveglianza passiva negli allevamenti di suini domestici.

Come previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (di seguito R.P.V.) approvato con DPR 320/1954, ogni caso sospetto è immediatamente segnalato al servizio veterinario localmente competente che adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente.

c. Controllo numerico della popolazione di cinghiali.

In Italia si stima che ogni anno siano abbattuti circa 300.000-500.000 cinghiali, a fronte di una popolazione post-riproduttiva di 800.000-1.000.000 di capi in lenta e costante crescita. La distribuzione geografica dei cinghiali è un *continuum* dal Nord al Sud dell'Italia, mentre nella catena alpina vi sono ancora aree di discontinuità che verranno presto probabilmente colmate. Questi dati sono utili ai fini del ricorso ad un'azione coordinata di gestione della specie indirizzata alla riduzione sia numerica sia spaziale e che contempererà l'attività venatoria, le azioni di controllo previste dalla normativa vigente (Legge n. 157/92, art.19) e le azioni programmabili nelle rete delle Aree Protette (Parchi Nazionali, Regionali, Oasi, Rifugi ecc.).

d. Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza.

Per un efficace controllo del territorio utile sia in caso di prevenzione sia in caso di emergenza, è opportuno conoscere lo stato delle aziende suine relativamente ai livelli di biosicurezza adottati.

A questo scopo le aziende suinicole sono classificate sulla base del rischio in tre categorie:

1. aziende non commerciali o familiari: i suini sono tenuti solo per la fase di ingrasso e sono destinati all'autoconsumo; né gli animali vivi né i prodotti suini vengono movimentati all'esterno dell'azienda.
2. aziende commerciali (aziende da riproduzione e azienda da ingrasso): aziende che movimentano suini da vita e da macello e trasportano i prodotti suini al di fuori dell'azienda.
3. aziende allo stato brado o semi-brado: detengono i suini all'aperto in modo temporaneo o permanente.

e. Campagna di formazione ed informazione degli stakeholders.

Obiettivi generali: fornire adeguata conoscenza della situazione epidemiologica, aumentare la consapevolezza del rischio di introduzione dell'infezione e dei ruoli svolti ai diversi livelli nell'ambito delle attività del piano e migliorare la preparazione nel riconoscere i sintomi riferibili alla PSA. Modalità: a cascata, per un'azione capillare sul territorio.

- campagne di informazione in cooperazione interministeriale (Ministero della Salute, dell'Agricoltura e dell'Interno) e con Regioni e Province Autonome.
- realizzazione e distribuzione di materiale informativo sul rischio di introduzione e diffusione della PSA.
- corsi di formazione per migliorare le competenze di tutti i possibili interlocutori del servizio veterinario.

3.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Obiettivo generale è l'eradicazione della PSA dal territorio regionale attraverso:

- l'innalzamento dei livelli di conformità delle aziende suinicole ai requisiti in materia di anagrafe, biosicurezza e benessere animale;
- la verifica del completamento della campagna di depopolamento dei suini bradi o irregolari;
- l'incremento della vigilanza sulla tracciabilità delle movimentazioni animali, dei prodotti alimentari di origine suina e dei sottoprodotti anche presso aziende di ristorazione, agriturismi, etc..;
- il controllo su porti e aeroporti sui prodotti di origine suina;
- il controllo della malattia nei cinghiali, anche tramite il ricorso ad attività di controllo numerico della popolazione, con il supporto delle compagnie di caccia.

Obiettivi specifici sono:

- impedire l'insorgenza di nuovi focolai nei suini domestici;
- controllo della malattia nei cinghiali e riduzione della "zona infetta".

Per migliorare l'efficacia della sorveglianza passiva ed attiva è prevista l'applicazione di un apposito programma di informazione e formazione con tutti gli stakeholders, in particolare con le compagnie dei cacciatori in riferimento alla normativa vigente per la zona infetta.

4. Misure previste dal programma.

4.1 Organizzazione, supervisione e ruolo di tutti gli stakeholders coinvolti nel programma.

4.1.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Il Ministero della Salute programma, coordina e verifica le attività del piano di sorveglianza nazionale, avvalendosi del supporto tecnico scientifico del CEREP.

Lo svolgimento delle attività previste dal Piano è demandato ai Servizi Veterinari ufficiali per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome.

È già impostata una collaborazione interministeriale (Ministero dell'Agricoltura, Ministero dell'Ambiente) per le attività di informazione e formazione e per le possibili azioni di diradamento dei cinghiali.

4.1.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Il Ministero della Salute ha compiti di programmazione, coordinamento e verifica. L'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste Suina Africana, istituita con Deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25.11.2014 e successivamente integrata, rappresenta lo strumento esecutivo per la gestione del piano nel territorio regionale e quindi coordina i Servizi Veterinari per l'attuazione del presente piano.

Attraverso l'UdP vengono assicurate le opportune sinergie tra i diversi assessorati ed istituzioni coinvolte a diverso titolo nelle attività del Piano di Eradicazione.

L'UdP si avvale del Gruppo di intervento Veterinario (GIV), composto da 12 squadre specializzate tra veterinari e assistenti tecnici, che supportano i veterinari ufficiali locali nelle operazioni inerenti agli abbattimenti dei suini bradi, nelle attività relative ai controlli ufficiali attraverso il coordinatore unico regionale. Il GIV svolge attività integrative di sorveglianza anche per quanto riguarda gli aspetti legati all'intera filiera produttiva suinicola, ivi compresi i prodotti trasformati; tali attività di sorveglianza comprendono anche i controlli nei porti e aeroporti.

[Tenuto conto della legislazione nazionale in materia di gestione della caccia, e della competenza di diverse amministrazioni centrali e regionali con diversi livelli di autonomia, in Italia il ruolo dei cacciatori, in relazione alla PSA, è esclusivamente connesso alle misure di biosicurezza da adottare e alla sorveglianza passiva. Negli ultimi mesi, in esito all'aumentato rischio di introduzione della malattia, le campagne di informazione e sensibilizzazione che sono state organizzate, hanno certamente innalzato il livello di consapevolezza e di collaborazione del settore venatorio con l'Autorità centrale, in particolare per la parte continentale dell'Italia, tenuto conto che in Sardegna è già in essere.]

4.2 Descrizione e demarcazione delle aree geografiche ed amministrative di attuazione del programma.

4.2.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Il piano nazionale di sorveglianza è applicato su tutto il territorio nazionale (277.249 km²) ed è diversificato in base alle evidenze epidemiologiche e alle valutazioni del rischio di introduzione dell'infezione.

Per quanto riguarda i cinghiali, le Regioni e le Province autonome gestiranno le attività, in particolare quelle finalizzate alla riduzione numerica della popolazione, in base alle specifiche situazioni epidemiologiche ed ambientali.

Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali.

Le segnalazioni possono essere effettuate da diverse figure: guardie forestali, guardie provinciali, allevatori, cacciatori, trekkers, birdwatchers, comuni cittadini.

Sono individuati due livelli di allerta:

- livello di allerta minimo: carcasse di cinghiali che non presentano lesioni riferibili alla PSA. Questo livello si associa ad uno status di "silenzio epidemiologico" in cui non si ravvisa un rischio rilevante o immediato di introduzione del virus. Le attività di sorveglianza possono essere svolte applicando le misure minime di biosicurezza esplicitate di seguito nella parte relativa alle biosicurezze.

- livello di allerta massimo: l'innalzamento del livello di allerta viene deciso dal Ministero della Salute di concerto con le autorità regionali o provinciali competenti sulla base delle evidenze epidemiologiche. In casi specifici, qualora siano rinvenute carcasse di cinghiali e/o cinghiali abbattuti che presentano lesioni riferibili a PSA o in presenza di mortalità anomala, il servizio

veterinario competente deve adeguarsi comunque ad un innalzamento del rischio e adottare le misure previste dal manuale operativo in caso di sospetto di peste suina: in particolare il prelievo dei campioni e l'area interessata devono essere gestiti con opportuni livelli di biosicurezza.

Modalità di gestione del caso.

Segnalazione al servizio veterinario localmente competente che effettua il sopralluogo e procede al prelievo di campioni o dell'intera carcassa. Questo sia nel caso sia rilevata una specifica sintomatologia o anche semplicemente un anomalo incremento della mortalità. In particolari condizioni ambientali o per altri motivi contingenti, il servizio veterinario può affidare l'esecuzione del sopralluogo e l'eventuale prelievo ad un veterinario che operi in un'area protetta/parco, o ad un veterinario libero professionista o ad altri operatori qualificati e debitamente formati.

Il sopralluogo deve essere effettuato sempre nel rispetto di adeguate misure di biosicurezza e deve essere seguito dalla distruzione dei resti delle carcasse e disinfezione accurata di ambienti e attrezzi usati.

Gli organi da prelevare in caso di sospetto di PSA ed i relativi test diagnostici sono riportati al capitolo 4.3.5.

Ogni Regione e Provincia Autonoma individua un protocollo di sorveglianza routinaria, adotta una procedura di raccolta dei campioni e di gestione delle carcasse sulla base delle proprie strutture e dei modelli organizzativi interni.

Azioni di controllo numerico delle popolazioni di cinghiale

Le Regioni e Province Autonome individuano attività di gestione della popolazione di cinghiali comprendendo anche misure di controllo numerico qualora si ravvedano una o più delle seguenti evidenze:

1. elevata frequenza di contatti tra popolazioni suine domestiche e cinghiali,
2. aumento del rischio di introduzione dell'infezione correlato a motivi di contiguità con aree a maggior rischio o infette;
3. rischio sanitario aumentato in conseguenza di accesso frequente di cinghiali in aree urbane e/o in zone di raccolta dei rifiuti.

Laddove necessario, il CEREP, fornisce supporto tecnico finalizzato alla gestione dei campioni derivanti dalle battute di caccia, in termini di numerosità e tipologia.

Le attività di controllo numerico del cinghiale devono contemplare almeno le seguenti azioni:

- a. incentivazione della caccia in modalità singola o in girata;
- b. identificazione di aree delimitate da barriere naturali o artificiali in cui promuovere il controllo della specie per realizzare una discontinuità geografica e rendere attuabile il principio di regionalizzazione;
- c. promozione della creazione di centri di lavorazione carne di cinghiale (anche da capi catturati in aree protette);
- d. divieto di alimentazione e abbeveramento artificiale non derogabili per motivi atmosferici;
- e. divieto di movimentazione della specie su tutto il territorio nazionale;
- f. divieto di introduzione della specie in ogni istituto faunistico (aree addestramento cani; Aziende Turistico-Venatorie ecc.).

A tal fine le Regioni e le Province Autonome integrano se necessario i propri Piani di gestione della popolazione di cinghiali, trasmessi al Ministero della Salute, e adottano opportune azioni finalizzate ad una reale stima numerica della popolazione di cinghiali presente sul proprio territorio.

Sorveglianza passiva negli allevamenti di suini domestici.

La sorveglianza passiva negli allevamenti suinicoli viene effettuata come previsto dal RPV. Particolare attenzione deve essere riservata a segnalare aumenti anomali della mortalità in tutte le

categorie di allevamento e al rilievo di ogni sintomatologia clinica riconducibile alle pesti suine; l'introduzione o la movimentazione di suini vivi rappresenta un ulteriore fattore da considerare per la valutazione del rischio. Il Ministero della Salute provvederà a raccomandare alle Regioni e Province Autonome il rafforzamento delle attività di sorveglianza per i suini domestici finalizzate al rilevamento precoce di ogni segnale che possa in qualche modo essere indicativo della presenza del virus PSA in allevamento. Questo aspetto sarà anche affrontato nell'ambito dei corsi di formazione ed informazione specifici per i veterinari aziendali e del servizio sanitario nazionale.

Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza.

Il veterinario aziendale procederà a verificare il livello di biosicurezza delle aziende utilizzando il sistema informativo Classyfarm, disponibile nel sito web dedicato (www.classyfarm.it) attraverso una check list appositamente elaborata. Le Regioni e Province Autonome provvederanno a verificare i dati inseriti tramite il campionamento di un numero rappresentativo di aziende suine stratificato secondo la prevalenza delle categorie aziendali nazionali utilizzando una check list disponibile in Classyfarm.

Criteri minimi di biosicurezza per le aziende suinicole non commerciali:

- a. divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009).
- b. evitare qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con i cinghiali.
- c. evitare qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia).
- d. adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nei locali di stabulazione).
- e. utilizzare disinfettanti efficaci ed idonei come previsto dalle norme vigenti.
- f. divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia.
- g. divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato.
- h. controllo veterinario ufficiale in ogni macellazione a domicilio.
- i. divieto di utilizzo di scrofe/verri per la riproduzione.
- j. i locali dell'azienda dovrebbero:
 - essere costruiti in modo tale da impedire l'ingresso di cinghiali o altri animali (ad es. cani).
 - prevedere sistemi di disinfezione per indumenti e calzature degli operatori (o locali adibiti a spogliatoio per permetterne il cambio) in corrispondenza dell'ingresso in azienda.

Criteri di biosicurezza per le aziende commerciali:

Le aziende commerciali oltre a quanto previsto precedentemente devono dotarsi di un piano di biosicurezza approvato/concordato con i servizi veterinari, e adattato alla categoria aziendale nel rispetto della normativa nazionale. Tale piano dovrebbe includere almeno le seguenti fondamentali procedure (ma non deve essere limitato solo a queste):

- individuare e separare adeguatamente le aree pulite e sporche per il personale (ad es. spogliatoi, bagni con docce, locali mensa).
- stabilire e applicare adeguate operazioni di disinfezione di veicoli, locali.
- stabilire regole igienico sanitarie per il personale.
- vietare/verificare la detenzione di suini da parte del personale.
- effettuare regolarmente corsi di formazione per il personale.
- riesaminare a livello logistico la disposizione degli edifici aziendali, in modo da garantire un'adeguata separazione fra le unità di produzione (punti di entrata dei nuovi animali, quarantena, etc.).
- effettuare audit interni o eseguire autovalutazioni al fine di migliorare il programma di biosicurezza aziendale.

Inoltre dette aziende hanno l'obbligo di dotarsi di idonee recinzioni di protezione almeno intorno agli edifici dove sono stabulati gli animali, e quelli di stoccaggio di mangime e liquame.

Criteri minimi di biosicurezza per le aziende allo stato brado o semi-brado:

- a. divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009).
- b. divieto di qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con i cinghiali.
- c. divieto di qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia).
- d. divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia.
- e. divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato.
- f. obbligo di recinzione, che includa i punti di abbeverata, di alimentazione, di stoccaggio alimenti o liquami. In caso di doppia recinzione, le due recinzioni devono essere distanti almeno 1 metro.
- g. obbligo di quarantena degli animali di nuova introduzione.
- h. controllo veterinario ufficiale per le macellazioni in azienda.

Campagna di formazione ed informazione degli stakeholders.

Il Ministero della Salute nell'ambito delle iniziative finalizzate a rendere più efficace l'azione di prevenzione e aumentare le capacità di intervento nei confronti di una eventuale emergenza PSA, nonché per limitare o eliminare i comportamenti a rischio, ha già elaborato apposito materiale informativo e divulgativo, disponibile sul sito web del Ministero (<https://bit.ly/2Gc4yAg>) unitamente alle informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica della Peste Suina Africana in Europa (http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=382).

Ciò anche in conformità a quanto caldamente sostenuto ed auspicato dalla Commissione europea relativamente ad un approccio condiviso ed armonizzato tra tutti gli Stati Membri interessati a vario livello dall'epidemia e per aumentare la preparazione a gestire le emergenze epidemiche, per accrescere il livello delle misure di controllo e contrasto alla malattia.

In merito, l'attività dell'Autorità centrale prevede anche il coordinamento con le altre Autorità ed Enti coinvolti a vari livelli nelle attività di supporto per la gestione di eventi emergenziali. In particolare, il coordinamento con l'Agenzia delle Dogane per assicurare la vigilanza sulle merci al seguito dei viaggiatori nei presidi territoriali ed alle frontiere, e con il Comando Carabinieri per la tutela della salute per gli aspetti riguardanti il commercio illegale di alimenti di origine suina.

Nelle attività di formazione ed informazione sono individuate tre categorie di destinatari: servizi veterinari regionali e locali; veterinari liberi professionisti, cacciatori, allevatori e altri stakeholders; forze dell'ordine.

L'autorità centrale con il supporto del CEREP, è responsabile dell'organizzazione di un programma annuale, con un corso multisito che comprenda una parte teorica e una parte pratica con simulazione di emergenza.

L'attività formativa prevede lo svolgimento di corsi a livello nazionale che verranno poi replicati a livello locale secondo l'approccio della formazione di formatori e utilizzando diversi canali di comunicazione, ivi comprese le nuove tecnologie e gli ambienti social. Questa attività coinvolgerà in particolare il corpo dei carabinieri forestali e le associazioni di categoria (veterinari liberi professionisti, cacciatori e allevatori).

4.2.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Le attività di cui al presente Piano di eradicazione sono applicate sul territorio della Regione Sardegna, che ha un'estensione di 24.089 Km².

Il piano di controlli ufficiali interessa tutte le aziende suinicole, classificate in base al livello di rischio attribuito a ciascun Comune della Sardegna e in base alla categorizzazione delle aziende in “controllate” o “certificate” (vedi oltre).

Questa classificazione è stata elaborata dall’Osservatorio Epidemiologico regionale tenendo in considerazione la tipologia peculiare delle aziende suinicole della Sardegna e la persistenza del virus PSA sul territorio della Sardegna.

I servizi veterinari, fatte salve le misure da attuarsi in caso di conferma o di sieropositività per PSA, attribuiscono o confermano alle aziende suinicole una delle due seguenti qualifiche sanitarie:

a) azienda controllata per PSA: azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario localmente competente, il cui esito complessivo sia stato sfavorevole ma conforme almeno per i parametri clinico e sierologico;

b) azienda certificata per PSA: azienda sottoposta ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario localmente competente con esito favorevole per tutti i parametri considerati e che successivamente, ai fini del mantenimento della qualifica, è sottoposta a ulteriori controlli ufficiali con esito favorevole da condursi entro i termini di seguito illustrati.

Le aziende mantengono la qualifica sanitaria di “Azienda certificata per PSA” a condizione che ulteriori controlli con esito favorevole siano condotti, in dipendenza della localizzazione delle aziende stesse nelle differenti fasce di rischio comunali sopra descritte, entro i seguenti termini temporali:

- nei Comuni di fascia di rischio 5: entro 12 mesi;
- nei Comuni di fascia di rischio 3 e 4: entro 18 mesi;
- nei Comuni di fascia di rischio 1 e 2: entro 24 mesi,

dal precedente controllo ufficiale, e fatta salva la possibilità per i servizi veterinari di disporre controlli ufficiali più frequenti in dipendenza della situazione epidemiologica locale e della frequenza delle movimentazioni di suini da e per le aziende in questione.

Controlli ufficiali sono estesi anche a ristoranti, aziende agrituristiche, macellazioni, etc. ad opera di personale proveniente da altre province, senza preavviso all’operatore e in giornate prefestive, quando il livello di attività è più intenso. Analogamente, verifiche saranno effettuate anche in occasione di sagre e feste paesane programmate all’interno della zona infetta.

Oltre alle misure sopraesposte è in corso la totale implementazione dell’anagrafe individuale dei riproduttori suini.

Suini bradi.

L’obiettivo principale è la verifica del completo depopolamento dei suini bradi, e il conseguente continuo monitoraggio dei territori storicamente coinvolti per verificare un’eventuale consistenza residua.

[Nel 2020 si stima un numero residuo di capi bradi di circa 100-120.]

Sorveglianza nella popolazione di cinghiali.

Ai fini dell’applicazione delle misure di eradicazione della PSA nei cinghiali, la Sardegna è suddivisa in due zone: “zona infetta da PSA nei cinghiali”, che comprende circa il 40% del territorio regionale, ed “una zona di sorveglianza”, che comprende il restante territorio isolano. L’estensione della “zona infetta” viene aggiornata sulla base delle evidenze epidemiologiche, include i territori in cui si è verificata la grande maggioranza dei focolai nel domestico dal 2012 ad oggi e le aree in cui può essere ritenuta ancora plausibile la presenza di un numero residuo di maiali bradi perché storicamente interessate da questo fenomeno.

Le principali misure specifiche per ridurre il rischio di trasmissione del virus PSA tra i cinghiali sono:

- una intensa attività di informazione e formazione dei cacciatori;
- una stretta regolamentazione delle attività venatorie nella “zona infetta”, tramite l’attuazione delle misure igienico-sanitarie e di prevenzione della diffusione del virus demandate ai capi delle compagnie di caccia autorizzate;

- una intensa attività di sorveglianza su campioni dei cinghiali trovati morti o moribondi e su quelli abbattuti durante la caccia.

Aree a rischio.

Una categorizzazione del rischio dei comuni del territorio della Sardegna è stata effettuata considerando un elenco di variabili riconosciute come fattori che influenzano la probabilità di circolazione e persistenza del virus. I principali criteri utilizzati sono riferiti a:


1. Conformità agli obiettivi della sorveglianza
2. Livello di biosicurezza delle aziende in conformità con le norme regionali
3. Presenza di suini bradi
4. Consistenza delle movimentazioni
5. Presenza della PSA nei cinghiali

Mappa comuni a rischio. (Allegato 1)

ASF risk categorization of Sardinian municipalities.

A risk categorization of Sardinian Municipalities was carried out considering a list of variables recognised as factors influencing the probability to be favoring the circulation and the persistence of the virus. The main topics are referred to:

- 1. Compliance of surveillance targets**
- 2. Holdings biosecurity level in compliance with regional rules**
- 3. Presence of illegal free ranging pigs**
- 4. Consistence of pig movimentation**
- 5. ASF infection in Wild Boars**



Il gruppo degli esperti designato dall'UDP per definire le strategie riguardanti l'infezione da PSA nei cinghiali ha realizzato una mappa che differenzia i territori infetti e le aree libere da infezione. Questa differenziazione è rappresentativa di due diversi approcci nelle misure di sorveglianza.

Mappa relativa alla zona infetta per i cinghiali.(Allegato 2)

Sardinia - Infected area for wild boar.



4.3 Descrizione delle misure del programma.

4.3.1 Notifica della malattia.

4.3.1.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

La PSA è soggetta a denuncia obbligatoria secondo quanto previsto dal RPV. Tutti i soggetti individuati dall'art 2 del R.P.V. sono tenuti alla comunicazione anche del sospetto di PSA.

I dati relativi ai focolai vengono notificati alla Commissione Europea in ottemperanza e nei tempi previsti dalla Direttiva 82/894/CEE e s.m. attraverso il SIMAN coerente con il sistema ADNS.

4.3.1.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

La PSA è una malattia soggetta a denuncia obbligatoria secondo quanto previsto dal R.P.V. Tutti i soggetti individuati dall'art 2 del R.P.V. sono tenuti alla comunicazione anche del sospetto di PSA. I dati relativi ai focolai vengono notificati alla Commissione Europea in ottemperanza e nei tempi previsti dalla Direttiva 82/894/CEE e s.m. attraverso il SIMAN coerente con il sistema ADNS.

4.3.2 Popolazione target del programma.

4.3.2.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Popolazione suina nel Territorio nazionale:

- numero capi suini censiti al 31 dicembre 2018: **8.638.999**;
- numero strutture che detengono suini aperte al 31 dicembre 2018: **135.999** di cui **101.879** allevamenti familiari (fino a 4 capi);
- numero cinghiali: stimato in circa **800.000-1.000.000** capi (popolazione post riproduttiva).

4.3.2.2. Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Popolazione suina nella Regione Sardegna:

- numero capi suini censiti al 31 dicembre 2018: **195.483**, di cui **40.866** individuati singolarmente;
- numero strutture che detengono suini aperte al 31 dicembre 2018: **15.670** di cui **308** allevamenti familiari;
- numero capi suini assimilabili ai selvatici: stimato in circa **500/1000** capi al 31 dicembre 2018;
- numero cinghiali: stimato in circa **90.000** capi al 31 dicembre 2018.

[In passato, la sorveglianza sierologica negli allevamenti suinicoli ha avuto un peso significativo nei piani di eradicazione della PSA applicati su base annuale in Regione Sardegna; tale attività era condotta in parallelo ad altro tipo di riscontri clinici ed amministrativi a cura del servizio veterinario. Più recentemente, sono stati introdotti criteri di analisi del rischio per limitare i costi della sorveglianza sierologica, che viene effettuata soprattutto per garantire l'efficacia della sorveglianza primaria nelle zone a minor rischio di infezione; in questo modo si verifica e si garantisce l'effettiva assenza di circolazione virale negli allevamenti. Si ricorda che la stragrande maggioranza degli allevamenti suinicoli sardi è rappresentata da aziende di piccole dimensioni la cui consistenza obbliga a campionare tutti gli animali presenti per motivi di rappresentatività statistica. Attraverso l'utilizzo di criteri di analisi del rischio si è concentrata quindi l'attenzione nelle aree più critiche in cui si preferisce comunque utilizzare test di diagnosi diretta (es. PCR). La sorveglianza sierologica mantiene un peso rilevante nella sorveglianza della popolazione selvatica che si concentra soprattutto durante la stagione venatoria.]

4.3.3 Identificazione degli animali e registrazione degli allevamenti con particolare riferimento alla pertinente legislazione dell'Unione per questa malattia e alla sua attuazione nello stato membro.

4.3.3.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

In Italia la normativa di riferimento in materia di identificazione e registrazione dei suini è il Decreto Legislativo n. 200/2010 del 26 ottobre 2010 di attuazione della Direttiva 2008/71/CE su identificazione e registrazione dei suini.

4.3.3.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

In aggiunta alle norme nazionali in termini di anagrafe zootecnica, la normativa regionale ha disposto l'implementazione dell'anagrafe individuale dei riproduttori come strumento strategico per governare la popolazione suscettibile e verificare gli spostamenti dei suini.

4.3.4 Norme relative alla movimentazione degli animali con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia e alla sua attuazione nello Stato membro

4.3.4.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

In Italia la normativa di riferimento in materia di identificazione e registrazione dei suini è il Decreto Legislativo n. 200/2010 del 26 ottobre 2010 di attuazione della Direttiva 2008/71/CE su identificazione e registrazione dei suini, che disciplina anche l'obbligo di registrazione in BDN delle movimentazioni dei suini. Con il D.M. 28 giugno 2016 è stato introdotto l'obbligo del modello 4 elettronico che consente una più efficace tracciabilità delle movimentazioni. Oltre a ciò, il sistema, utilizzabile anche con app su smartphone, consente di aumentare il livello di completezza dei dati, consente una trasmissione tempestiva delle informazioni, dando anche la possibilità di effettuare controlli incrociati in tempo reale e di bloccare la movimentazione in caso di notifica di focolaio di malattia o del rilevamento di altre anomalie che pongono divieto di movimentazione. Dal 9 novembre 2018 è stata resa obbligatoria la registrazione in BDN anche degli allevamenti familiari con un unico suino.

4.3.4.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

In aggiunta alle norme nazionali il II provvedimento attuativo dell'UDP disciplina ulteriormente le modalità di movimentazione dei capi suini.

Ogni movimentazione deve essere preceduta da un controllo clinico ed anagrafico nelle 72 ore precedenti lo spostamento presso l'azienda speditrice.

Un veterinario ufficiale controlla le movimentazioni da vita e da macello e verifica che tutte le partite siano accompagnate dal modello elettronico 4.

Nel caso di movimentazioni da vita, gli animali devono anche risultare negativi al controllo sierologico effettuato nei 10 giorni precedenti la movimentazione.

I proprietari o detentori hanno l'obbligo di aggiornare il registro di carico e scarico includendo i movimenti in entrata e in uscita dall'allevamento entro 3 giorni dall'evento e caricare in BDN le movimentazioni entro 7 giorni dall'evento.

In caso di riscontro di suini non identificati e non scortati dalla prevista documentazione sanitaria nei mezzi di trasporto, oltre a quanto già previsto dalla legislazione vigente, si applicano le seguenti misure:

- sequestro, abbattimento e distruzione degli animali nel più breve tempo possibile, senza la corresponsione di alcun indennizzo con spese a carico del trasportatore;
- sequestro e disinfezione del mezzo con spese a carico del proprietario del veicolo.

4.3.5 Schemi di campionamento e test utilizzati con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia e alla sua attuazione nello Stato membro.

4.3.5.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Come previsto dal piano nazionale di emergenza e dalla normativa vigente, in Italia la diagnosi di laboratorio per PSA è effettuata, in tutti i casi sospetti, dal CEREP. Seguendo le linee guida internazionali e in particolare le raccomandazioni di cui al manuale OIE, la ricerca dell'antigene si basa sui test PCR, mentre la diagnosi sierologica viene effettuata mediante screening e test di conferma, rispettivamente Test ELISA e test Immunoperossidasi.

In Sardegna, seguendo lo stesso schema, per motivi di biosicurezza, i campioni prelevati da casi sospetti e nell'ambito delle attività previste dal piano di eradicazione regionale sono processati nei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna. Il presente piano prevede l'applicazione di test sierologici nell'ambito della sorveglianza attiva degli allevamenti di suini e il ricorso alla PCR in caso di riscontro di sieropositività; la sorveglianza attiva dei cinghiali nella zona infetta prevede che tutti i cinghiali siano sottoposti a test virologici e sierologici, mentre nella zona di protezione di un focolaio i test sierologici vengono effettuati su un campione di animali al fine di confermare l'assenza della malattia. Tutti i campioni raccolti nell'ambito della sorveglianza passiva nei cinghiali sono controllati mediante PCR e test sierologici.

Nel resto delle regioni italiane, poiché la sorveglianza passiva nelle popolazioni domestiche e di cinghiali è il punto cruciale del piano di sorveglianza, il test PCR rappresenta il principale strumento diagnostico.

Tutti i laboratori sono accreditati dall'Ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA) secondo ISO 17025; in questo senso il CEREP ha iniziato nel 2019 un processo per includere tutti i principali laboratori della rete di Istituti Zooprofilattici nella diagnosi per PSA. L'obiettivo è che in caso di emergenza questi laboratori potrebbero avere un ruolo di supporto nelle attività di diagnosi.

I test virologici e sierologici sono eseguiti presso il CEREP e comprendono:

Test virologici:

- Ricerca dell'antigene su sezioni da criostato con tecnica di immunoperossidasi indiretta mediante l'utilizzo di anticorpi monoclonali
- PCR
- Real-time PCR

Test sierologici:

- ELISA TEST
- Immuno perossidasi

Gli organi da prelevare in caso di sospetto sono:

- a. milza;
- b. rene;
- c. linfonodi (particolarmente quelli che presentano lesioni emorragiche o edematose);
- d. tonsille;
- e. sangue;
- f. midollo (ossa lunghe, es. femore);

Con riferimento alla sorveglianza passiva nel selvatico, in caso di livello di rischio minimo è sufficiente raccogliere la milza per i test virologici.

Campioni di sangue: il prelievo può essere costituito da coaguli (es. dalle cavità cardiache) o da fluidi corporei in caso di prelievo da carcasse. In caso di prelievo da animali malati o moribondi è preferibile effettuare due prelievi: uno per i test virologici (sangue intero con provetta vacutainer a tappo viola con EDTA) e uno per i test sierologici (sangue coagulato con provetta vacutainer tappo rosso).

Il prelievo di midollo osseo può essere effettuato nei casi di rinvenimento di carcasse (o porzioni di carcasse) in avanzato stato di decomposizione tale da rendere impossibile il prelievo degli altri organi di elezione.

Ai fini degli obiettivi del piano di sorveglianza passiva (early detection) non è strettamente necessario procedere ai test sierologici; il CEREP decide di caso in caso se aggiungere ai test virologici anche approfondimenti diagnostici di tipo sierologico ai fini di una valutazione epidemiologica.

Il CEREP predispose inoltre un piano di coinvolgimento dei Laboratori degli Istituti Zooprofilattici in caso di emergenza da introduzione del virus della PSA, distribuendo le procedure dei test da applicare e verificando i protocolli di biosicurezza adottati dai laboratori per la gestione dei campioni.

La sorveglianza passiva negli allevamenti domestici, come precedentemente accennato, prevede l'applicazione di test di laboratorio su tutti i casi segnalati come sospetti. Nel sistema informativo veterinario nazionale accessibile tramite il sito www.vetinfo.it sarà resa disponibile una apposita funzionalità per la gestione del flusso informativo a partire dalla scheda di campionamento fino al rapporto di prova del laboratorio.

4.3.5.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

I servizi veterinari attuano i controlli sierologici previa identificazione del singolo capo sottoposto a prelievo. I campionamenti e i test di laboratorio, sia per i suini domestici che per i cinghiali sono

effettuati in base a quanto previsto nel Manuale operativo delle pesti suine secondo quanto indicato dal Manuale di Diagnostica (Decisione 2003/422/CE).

Le attività nelle aziende suinicole sono condotte da personale veterinario autorizzato e specializzato, appositamente formato ed in servizio presso l'ATS. Le visite cliniche ed i prelievi vengono effettuati in accordo con il benessere animale e tutte le attività sono supportate da specifiche check list.

I Servizi veterinari attuano i controlli sierologici previa identificazione del singolo capo sottoposto a prelievo.

I campionamenti e i test di laboratorio sono effettuati in base a quanto previsto nel Manuale di Diagnostica (Decisione 2003/422/CE).

[Oltre alle specifiche attività di sorveglianza passiva per Peste suina Africana, in occasione di ogni ingresso in azienda da parte dei Servizi Veterinari ufficiali e dei veterinari aziendali, viene effettuato un controllo rivolto al rilevamento di segni ascrivibili alle principali malattie del settore suinicolo. Ciò anche in seguito alla corrente epidemia europea di PSA che ha decisamente aumentato il livello di allerta nei confronti della malattia, rendendo maggiormente efficace il sistema di sorveglianza passiva e la relativa sensibilità. Inoltre, per quanto riguarda i livelli di biosicurezza, i servizi veterinari ufficiali effettuano verifiche durante i controlli sul sistema di identificazione e registrazione, in misura dell'1% degli allevamenti di suini.]

4.3.6 Vaccini e piani di vaccinazione con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia.

4.3.6.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Non applicabile.

4.3.6.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Non applicabile.

4.3.7 Informazione e valutazione della gestione delle misure di biosicurezza e delle infrastrutture nelle aziende coinvolte.

4.3.7.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

In Italia è stato implementato un Sistema informativo denominato Sistema Classyfarm deputato al rafforzamento delle reti di epidemiosorveglianza e una più efficace categorizzazione del rischio degli allevamenti attraverso l'inserimento a sistema dei dati basati sia sull'attività di controllo ufficiale che sull'autocontrollo aziendale. Tra gli ambiti di rilevazione dei dati è stato previsto anche quello della biosicurezza. Attraverso la compilazione di un'apposita check list sarà possibile valutare il livello di applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti e la definizione di uno specifico *score* utilizzabile anche per le finalità del presente piano.

4.3.7.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Il programma si prefigge di migliorare il livello di applicazione delle misure di biosicurezza di tutte le aziende suinicole, incluse quelle a carattere familiare e di piccole dimensioni, così come previsto nel Secondo Provvedimento dell'UDP. (<https://bit.ly/2Tm3H72>)

[L'aumentato rischio di introduzione della malattia in Italia, come accennato, ha incrementato e migliorato il livello di collaborazione dell'Autorità centrale con il settore della caccia e le associazioni dei cacciatori in particolare. Da ciò deriva una maggiore consapevolezza del settore nei confronti della malattia che consente un miglioramento del livello di applicazione delle misure di biosicurezza nei punti di raccolta dei cinghiali cacciati, che in ogni caso hanno modalità di

gestione diverse, stabilite a livello regionale. In effetti in Italia non esistono ‘hunting grounds’ ma ciascuna compagnia di caccia usualmente utilizza un territorio definito in base alla residenza dei cacciatori con un proprio punto di raccolta.]

4.3.8 Misure in caso di positività con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia e alla sua attuazione nello Stato membro.

4.3.8.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

In caso di conferma (e/o di sospetto) di infezione da PSA si applica quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, dal Manuale operativo (<https://bit.ly/2IzpHH6>) e dal Piano di emergenza nazionale (<https://bit.ly/2NrIKCe>).

In particolare si ricordano:

- Decreto legislativo 54/2004 (recepimento della Direttiva 2002/60/EC);
- Manuale operativo nazionale: (<https://bit.ly/2IzpHH6>)

4.3.8.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

In caso di conferma (e/o di sospetto) di infezione da PSA si applica quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, dal Manuale operativo (<https://bit.ly/2IzpHH6>) e dal Piano di emergenza nazionale (<https://bit.ly/2NrIKCe>).

In particolare si ricordano:

- Decreto legislativo 54/2004 (recepimento della Direttiva 2002/60/EC);
- Manuale operativo nazionale: (<https://bit.ly/2IzpHH6>)

4.3.9 Descrizione delle pratiche di abbattimento (nell’ambito dei piani PSA). Descrivere le circostanze secondo le quali è previsto che i suini di una azienda vengano macellati/abbattuti e, se previste, eventuali campagne di abbattimento/macellazione preventive.

4.3.9.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Le procedure per l’abbattimento degli animali e lo smaltimento delle carcasse sono contenute nel Manuale operativo nazionale (<https://bit.ly/2IzpHH6>) e nel Piano di emergenza nazionale (<https://bit.ly/2NrIKCe>).

4.3.9.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Le procedure per l’abbattimento degli animali e lo smaltimento delle carcasse sono contenute nel Manuale operativo nazionale (<https://bit.ly/2IzpHH6>) e nel Piano di emergenza nazionale (<https://bit.ly/2NrIKCe>).

4.3.10 Piani di risarcimento dei proprietari di animali abbattuti/macellati.

4.3.10.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, dal Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 e successive m.e i..

4.3.10.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, dal Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 e successive m.e i..

La corresponsione degli indennizzi è vincolata al rispetto di quanto definito nel Secondo Provvedimento attuativo dell’UDP (<https://bit.ly/2Tm3H72>), nonché alla verifica da parte del

servizio veterinario dei parametri produttivi e riproduttivi nella azienda sede di focolaio nei 12 mesi precedenti, utilizzando l'apposita modulistica allegata al citato provvedimento.

4.3.11 Controllo dell'attuazione del programma e del sistema di notifiche con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia e alla sua attuazione nello Stato membro.

4.3.11.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Il livello di implementazione delle attività previste dal piano di sorveglianza nazionale è monitorato attraverso verifiche di efficacia, attività di ispezione e monitoraggio da parte dell'Autorità Centrale e Regioni e Province Autonome.

Piano di sorveglianza passiva nei cinghiali:

- numero di segnalazioni di ritrovamento delle carcasse/numero atteso (su base regionale);
- numero di test effettuati/numero di carcasse ritrovate;
- applicazione dei piani regionali per la gestione del campionamento nella sorveglianza passiva dei cinghiali.

La verifica dell'attuazione ed implementazione dell'attività di sorveglianza nei suini domestici:

- numero check list verificate/numero check list compilate;
- numero casi sospetti segnalati/numero sospetti attesi;

Piano informativo e formativo:

- numero di eventi organizzati/numero di eventi programmati.

Al fine di coordinare le azioni tra le diverse amministrazioni coinvolte il Ministero della salute convoca un apposito tavolo inter-istituzionale comprendente il Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Interno, il Coordinamento interregionale, le principali associazioni di categoria e degli stakeholders coinvolti.

[Il Ministero della Salute conduce periodicamente, ogni 4 mesi, su tutto il territorio nazionale, inclusa la Sardegna, verifiche di efficacia per il controllo del livello di implementazione delle attività previste dal piano, individuando di volta in volta gli eventuali elementi critici che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi e rimodulando se necessario la programmazione delle attività attraverso misure correttive.]

4.3.11.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Il piano di eradicazione prevede verifiche intermedie e finali.

Il monitoraggio sullo stato di implementazione del programma e dei conseguenti risultati si basa sui seguenti indicatori:

- di efficacia, con riferimento all'intero territorio della Sardegna:
 - 1) riduzione del numero dei focolai nel suino domestico nell'anno in corso rispetto al numero dei focolai nel suino domestico nell'anno precedente;
 - 2) riduzione delle dimensioni dell'area infetta rispetto all'anno precedente; riduzione del numero di animali sieropositivi e virus positivi rilevati nell'ambito della sorveglianza attiva;
 - 3) aumento di significatività nel campionamento nell'ambito della sorveglianza passiva;
 - 4) aumento della percentuale di aziende con qualifica sanitaria "certificata" nell'anno in corso rispetto alla percentuale di aziende controllate nell'anno precedente;
 - 5) aumento della compliance dei controlli e delle verifiche effettuati dal servizio veterinario nelle aziende suine;
 - 6) report sulla variazione di consistenza e densità della popolazione di cinghiali e della popolazione di suini bradi.
- di efficienza, con riferimento all'intero territorio della Sardegna:
 - 1) numero aziende suinicole controllate / numero di aziende suinicole censite (controllabili);

- 2) numero di aziende agrituristiche controllate / numero di aziende agrituristiche censite (controllabili);
- 3) numero di suini assimilabili ai selvatici abbattuti / numero gruppi di suini assimilabili ai selvatici avvistati.

4.3.12 Misure attuate sul cinghiale (nell'ambito del piano PSA). Descrivere come viene vietata l'alimentazione dei cinghiali, la quantità media di alimento distribuito nei terreni di caccia per mese e per km² e come viene messa in atto la caccia mirata.

4.3.12.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Il Ministero della Salute dal 2017 ha disposto l'implementazione dei controlli alle frontiere e una serie di dispositivi per rafforzare la sorveglianza passiva e il livello di preparazione generale.

<https://bit.ly/2Tk5aKX>

Il Ministero della Salute verificherà che nei piani regionali di gestione della popolazione dei cinghiali sia inserito il divieto di alimentazione e abbeveramento artificiale dei cinghiali non derogabile per motivi atmosferici.

4.3.12.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Al fine di assicurare la massima uniformità nella notifica di casi di PSA nei cinghiali è stata stabilita una precisa definizione di caso di PSA nel cinghiale:

1. Aree non infette: si notifica il caso di PSA qualora si riscontrino:
 - a. una positività virologica anche in un singolo cinghiale;
 - b. più di una positività sierologica nella popolazione di cinghiali di un areale;
 - c. una singola positività sierologica in un cinghiale qualora, nello stesso areale, si riscontrino anche:
 - uno o più focolai nel domestico;
 - presenza di suini bradi.
2. Aree infette: si notifica il caso di PSA qualora si riscontrino:
 - a. una positività virologica anche in un singolo cinghiale;
 - b. la positività sierologica in più cinghiali (di età > 18 mesi) abbattuti o trovati morti nello stesso areale;
 - c. una positività sierologica (su soggetti di età < 18 mesi) anche in un singolo cinghiale qualora venga riscontrata almeno una delle seguenti condizioni:
 - positività virologica nel cinghiale (anche in un singolo capo) nello stesso areale negli ultimi due anni;
 - positività virologica in suini illegalmente detenuti al pascolo brado;

Un areale infetto può essere riclassificato libero dall'infezione da PSA quando l'analisi della situazione epidemiologica dimostri che:

1. l'intensità campionaria durante l'attività venatoria consente di rilevare col 95% LC almeno l'1% di positività virologica negli ultimi 2 anni;
2. da almeno 2 anni non si riscontrano positività virologiche nella popolazione di cinghiali, domestici e bradi.

Sul territorio continentale il Ministero della salute sta adottando varie misure per aumentare il livello di consapevolezza in accordo con i diversi partner istituzionali come altri ministeri (agricoltura, affari interni, affari ambientali ...), governi locali, associazioni di agricoltori, cacciatori etc. Queste campagne hanno l'obiettivo di assicurare un'adeguata consapevolezza in tutte le categorie di stakeholder utilizzando anche le nuove tecnologie dei media.

In Sardegna continueranno gli sforzi finalizzati al superamento delle criticità di ordine sociale; l'obiettivo è quello di raggiungere un nuovo approccio in grado di innalzare gli standard di biosicurezza e mantenere le caratteristiche specifiche dei prodotti sardi.

5. Benefits del piano.

5.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Il principale beneficio atteso dall'implementazione del presente piano è quello di aumentare il livello di allerta e di preparazione alla gestione di un'eventuale emergenza per l'introduzione del virus della PSA in Italia.

Gli strumenti per migliorare la consapevolezza sui potenziali rischi sono rappresentati dalle attività di formazione, informazione, conoscenza dei protocolli di campionamento e attività di verifica.

L'impatto economico della PSA è particolarmente dannoso a causa delle restrizioni economiche alla commercializzazione di suini vivi e carni suine dalle zone sottoposte a restrizione. Pertanto deve essere fatto quanto possibile per rilevare il più presto possibile l'introduzione della malattia, in particolare nella popolazione di cinghiali.

I costi da sostenere in caso di epidemia di PSA sono decisamente superiori ai costi del piano di controllo, effettuato attraverso il monitoraggio delle popolazioni di cinghiali con l'esecuzione di test diagnostici sugli animali malati abbattuti e trovati morti, nonché attraverso la riduzione numerica della popolazione di cinghiali. Il piano si prefigge di individuare precocemente la possibile introduzione del virus nella popolazione di cinghiali e di ridurre contestualmente il rischio di coinvolgimento della popolazione dei suini domestici.

5.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Il raggiungimento dell'obiettivo di eradicazione della PSA dal territorio isolano rappresenta una svolta importante dopo i lunghi anni di attività di contrasto e determina una evoluzione in senso favorevole del comparto della produzione di prodotti tipici suinicoli regionali, non più soggetti alle restrizioni.

[Tutte le misure contemplate dal piano, anche in considerazione della prima applicazione sul territorio nazionale continentale, e tenuto conto delle diverse peculiarità che hanno caratterizzato e determinato la presenza della PSA in Sardegna, sono state elaborate tenendo conto delle informazioni fornite dall'UE in ambito di gestione della PSA, e di quanto appreso in materia di gestione della malattia nei diversi SM interessati negli ultimi tempi dall'epidemia di PSA. La competenza e la collaborazione dei diversi esperti nazionali con l'UE e con rappresentanze degli altri paesi europei ha certamente consentito di adattare le azioni da porre in essere nella prevenzione e gestione di una eventuale emergenza alla realtà nazionale.]

SEZIONE INTEGRAZIONI.

Nel corso della valutazione del programma, la Commissione europea ha richiesto diverse integrazioni, alcune inserite direttamente nel corpo del piano, e contrassegnate nello stesso dalle parentesi quadre (vedi sopra), e altre riportate di seguito.

- Fornire dati sul numero degli allevamenti all'aperto presenti in Italia.

REGIONE	Numero aziende
ABRUZZO	84
BASILICATA	22
BOLZANO	17
CALABRIA	940
CAMPANIA	294
EMILIA ROMAGNA	205
FRIULI VENEZIA GIULIA	139
LAZIO	1064
LIGURIA	206
LOMBARDIA	137
MARCHE	201
MOLISE	53
PIEMONTE	187
PUGLIA	445
SARDEGNA	1520
SICILIA	1430
TOSCANA	1598
TRENTO	2
UMBRIA	474
VALLE D'AOSTA	18
VENETO	244
Totale	9280

- Chiarire perché la sorveglianza passiva dei suini domestici non è prevista come obiettivo (tabella B.1) del programma sul territorio continentale.

La sorveglianza passiva sul territorio continentale è già prevista dalla legislazione nazionale, e in particolare dal DPR del 8/2/1954 n. 320 e dal Decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 54, che attua la direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche contro la peste suina africana. In base a tali norme tutti i casi sospetti di peste suina devono essere notificati all'autorità competente ed essere esaminati in profondità per escludere la presenza di circolazione virale attraverso test di laboratorio. Ciò premesso, il piano presentato prevede che:

1. Il rilevamento di sintomi clinici o lesioni anatomopatologiche attribuibili alla peste suina deve essere segnalato all'autorità competente. In particolare, tutti i casi di febbre alta, morte improvvisa, presenza di sanguinamento cutaneo o di organi interni, disturbi intestinali e nervosi, aborto, ecc. devono essere attentamente osservati e segnalati al servizio veterinario, come raccomandato dal manuale diagnostico (Decisione della Commissione 2003/422/CE);
2. In caso di aumento della mortalità > 30% rispetto ai valori registrati nel mese precedente, è

necessario emettere il sospetto di peste suina e prelevare campioni per escludere la circolazione virale attraverso test diagnostici.

Inoltre, si prevede di effettuare una sorveglianza specifica negli allevamenti di suini con una consistenza inferiore a 50 capi. Il servizio veterinario effettua un esame anatomo-patologico e il prelievo di campioni da almeno due carcasse per allevamento di suini morti per cause naturali, su base settimanale. I campioni verranno testati per escludere la circolazione virale. Inoltre, non bisogna dimenticare che la sorveglianza passiva contro la malattia è in ogni caso effettuata dai servizi veterinari ufficiali e dai veterinari dell'azienda nella normale gestione del settore suinicolo. Sulla base di queste disposizioni, si prevede di testare circa 2.000 animali ogni anno. (vedi tabella B.1 compilata nel format PDF del programma).

- Fornire maggiori dettagli sul numero di tirocinanti previsti e sulle regioni che saranno coinvolte nel corso (compresa la simulazione di emergenza) di cui alla sezione 4.2 del programma.

Si prevede di organizzare 3 corsi a livello nazionale con una stima di 300 partecipanti ciascuno. Tenendo conto del fatto che la modalità di formazione pianificata è "modello a cascata", si ritiene che dai 3 corsi principali, ciascuna regione e provincia autonoma, in collaborazione con l'autorità centrale, organizzerà corsi simili tra personale veterinario pubblico e aziendale e operatori nel settore venatorio.

Oltre alla simulazione di emergenza già effettuata nel 2018 in Friuli Venezia Giulia e ad un evento di formazione dedicato ai cacciatori lo scorso agosto 2019, saranno organizzati ulteriori corsi pratici di gestione delle emergenze nelle regioni considerate a maggior rischio di introduzione della malattia.

- Si prega di fornire gli obiettivi della sorveglianza passiva nei cinghiali per regione nella parte continentale.

Si prega di consultare la tabella allegata relativa al numero stimato della popolazione di cinghiali in Italia diviso per regione (eccetto la regione Sardegna) e il numero degli obiettivi della sorveglianza passiva.

Region	Estimated wild boar population	BOARS found DEAD to sample (NOT killed during hunting)
Valle d'Aosta	600	1
Lombardia	11629	10
Marche	8200	7
Toscana	156000	140
Umbria	66350	59
Piemonte	13715	12
Friuli VG	4025	4
Abruzzo	47500	43
Molise	9000	8
Lazio	60000	54
Campania	85000	76
Calabria	15000	13
Puglia	25000	22
Basilicata	30000	27

Sicilia	20000	18
Trento	800	1
Bolzano	20	0
Emilia Romagna	60000	54
Liguria	28600	26
Veneto	28000	25
TOTALE	669439	600

- Chiarire come viene controllato il divieto di alimentazione dei cinghiali.

Il divieto di alimentazione dei cinghiali è regolato dalla Legge n. 221/2015. La polizia provinciale e alcuni dipartimenti del Comando forestale dei Carabinieri sono responsabili della verifica del rispetto di questo divieto.

- Sarebbe possibile aumentare gli obiettivi previsti per la sorveglianza passiva nei cinghiali?

Il Ministero della Salute è consapevole che il numero proposto nel piano potrebbe non essere rappresentativo, tuttavia, considerato che questo è il primo anno di applicazione del piano e considerando anche il livello di consapevolezza relativo al rischio di introduzione della malattia, non è ritenuto realistico proporre un obiettivo più elevato, fatto salvo che durante gli audit trimestrali di cui al paragrafo 4.3.11.1, laddove l'obiettivo dei 600 campioni fosse già stato raggiunto, il Ministero provvederà ad aumentarlo. Infatti, secondo la nota 0002293-29 / 01/2019-DGSAF-MDS-P, è necessario riferire e sottoporre a campione qualsiasi cinghiale trovato morto, incidentato o deceduto in situazioni particolari.

SORVEGLIANZA PER LA PESTE SUINA AFRICANA LINEE GUIDA PER LA APPLICAZIONE DEL PIANO IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Il nuovo piano nazionale di eradicazione e sorveglianza per la Peste Suina Africana (PSA) prevede diverse attività da svolgere nelle regioni libere dall'infezione. Ritenendo non trascurabile il rischio di nuove incursioni del virus, sia nelle popolazioni di suidi selvatici che allevati, è stato incrementato il livello di allerta soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza passiva. Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954, la normativa nazionale ed europea già prevedono le misure da adottare nei casi di sospetta presenza di PSA, sia in termini di approfondimenti diagnostici necessari alla conferma, sia per l'adozione di misure di restrizione da adottare per evitare l'eventuale diffusione del virus.

In aggiunta a quanto sopra ricordato, il piano nazionale prevede il prelievo di campioni di cinghiale morto (incidentato o morto per cause non note), oppure moribondo (a causa di incidente stradale o per cause non note), di cui sia stata segnalata la presenza in aree urbane, periurbane e boschive, allo scopo di rilevare tempestivamente la presenza dell'infezione sul nostro territorio.

Per quanto riguarda i suini allevati, per aumentare la sensibilità del sistema di sorveglianza, il piano prevede che ogni regione provveda a prelevare settimanalmente campioni da almeno due suini venuti a morte negli allevamenti residenti nel territorio di competenza.

Di seguito si trasmettono le indicazioni operative per l'esecuzione del piano di sorveglianza nazionale nella Regione Emilia-Romagna.

1. PIANO DI SORVEGLIANZA PASSIVA PER PSA – SUIDI SELVATICI

L'Emilia-Romagna deve esaminare ogni anno almeno **54** cinghiali rinvenuti morti sul proprio territorio. A tal fine si ricorda quanto segue.

La presenza di cinghiali morti per incidente o altre cause in zone urbane, periurbane, boschive può essere segnalata, al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria (SSPV) dell'Azienda USL (AUSL) competente, dalle forze di polizia statali e locali, da allevatori, cacciatori, escursionisti e da qualsiasi cittadino.

Il SSPV per tutti i casi segnalati si attiverà per coordinare la raccolta dell'intera carcassa o dei campioni, anche in caso di decomposizione della carcassa stessa (in questa situazione è sufficiente il prelievo di un osso lungo).

Il piano prevede che nell'attuale situazione di livello di allerta minimo, fino a diversa indicazione da parte del Ministero della Salute, i SSPV possano delegare il prelievo delle carcasse o dei campioni a personale autorizzato e formato. In tale categoria rientrano fin da subito Veterinari che operino in area protetta/parco, Veterinari liberi professionisti, tecnici faunistici e cacciatori di ungulati; questi ultimi in quanto già qualificati e formati ai sensi del "Regolamento regionale per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna".

Per quest'ultima eventualità i campioni dovranno pervenire ai SSPV delle AUSL di competenza, secondo le modalità che verranno comunicate agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), seguendo i percorsi già previsti per il conferimento dei campioni per trichinella, anche per il tramite dei centri di rilevazione biometrica, ma in ogni caso previo accordo telefonico con l'AUSL competente per territorio. Inoltre, per ogni carcassa/campione dovranno essere forniti ai SSPV dati quali sesso, età, coordinate geografiche del punto di ritrovamento, lesioni visibili, stato di conservazione della carcassa; utilizzando il verbale di prelievo "all. 2-cinghiali" del Piano di monitoraggio regionale della fauna selvatica.

Il prelievo dei campioni o delle intere carcasse devono essere eseguiti adottando le migliori condizioni di biosicurezza consentite dalle situazioni ambientali, contenendo al massimo il rischio biologico.

Il SSPV provvede quindi a trasferire i campioni o l'intera carcassa presso la sezione locale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER) competente per territorio (IZS) e ad inserire i dati relativi al campionamento nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti (SINVSA), all'interno del portale dei Sistemi Informativi Veterinari (VETINFO), che contiene una specifica sezione per la gestione del Piano di Sorveglianza PSA nei suini selvatici (cinghiali).

Per il conferimento della carcassa o dei campioni all'IZS, il SSPV provvederà a stampare la scheda per la raccolta dati dal sistema informativo SINVSA. Tale scheda, che riporterà un codice univoco assegnato dal sistema, consentirà di raccogliere tutti i dati del prelievo. Va stampata e compilata **una scheda per ciascun animale**. La scheda di prelievo, compilata in ogni sua parte e riportante lo stesso codice univoco assegnato dal sistema, dovrà accompagnare la carcassa presso l'IZS.

Si ricorda che per la registrazione in SINVSA del campione, è obbligatorio indicare il Veterinario che ha eseguito il prelievo e al momento tale sistema informativo non è in grado di acquisire gli estremi dei Veterinari già registrati nell'applicativo della Sanità Animale Nazionale (SANAN) di Vetinfo. Pertanto, in attesa di una auspicabile futura collaborazione applicativa tra i due sistemi informativi, si dovranno registrare anche in SINVSA gli estremi anagrafici dei Veterinari addetti alla sorveglianza PSA.

L'IZS sarà tenuto ad accettare i campioni nell'ambito del Piano di Monitoraggio della Fauna Selvatica, registrando il numero univoco riportato sulla scheda SINVSA in modo da garantire la tracciabilità del campione.

Gli organi target da esaminare sono di seguito elencati in ordine di priorità di scelta:

- Milza
- Rene
- Linfonodi
- Sangue
- Tonsille
- Osso lungo (qualora gli altri organi non fossero più presenti o in buono stato)

Per indicazioni dettagliate sul prelievo e il trasporto di campioni si rimanda all'allegato 1 del presente documento.

I test da eseguire da parte dell'IZS, nell'ambito del piano di sorveglianza passiva della PSA nella fauna selvatica, comprendono analisi virologiche per la ricerca del genoma del virus della PSA, tramite metodiche biomolecolari (RT-PCR).

Se i rilievi clinici o anatomopatologici fossero indicativi di un caso sospetto di PSA nel selvatico, il Dirigente Veterinario dell'IZS informa immediatamente il Direttore del SSPV competente e la Regione, che adotta le misure previste dal manuale operativo delle pesti suine (sito web del Ministero della Salute percorso [Home > Temi e professioni > Animali > Sanità animale > Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali > Risposta alle emergenze](#)) e provvede anche a notificare il sospetto alla Regione e all'Osservatorio Epidemiologico dell'Emilia-Romagna (SEER), per la registrazione del sospetto nel Sistema Informativo delle Malattie degli Animali Nazionale (SIMAN).

In caso di **sospetto di PSA**, i campioni, scortati dalla scheda di prelievo SINVSA, devono essere inviati, nel più breve tempo possibile, alla locale sezione dell'IZS per il successivo inoltro d'urgenza al Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine (CEREP), presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, che esegue l'analisi. Il CEREP accetta i campioni tenendo traccia del numero univoco riportato sulla scheda di prelievo, in modo da garantire la tracciabilità del campione e registra l'esito delle analisi su SINVSA.

In caso di esito negativo del CEREP, il SEER chiude il sospetto notificando la mancata conferma tramite il SIMAN.

Se invece i test eseguiti dal CEREP, dovessero fornire un risultato positivo, la Regione, dovrà inviare notifica di positività, per le vie brevi a tutte le istituzioni competenti, a partire dal Ministero della Salute e il SEER provvederà a notificare la conferma del focolaio di infezione tramite il SIMAN. La Regione informerà inoltre le AUSL regionali, mentre il SSPV competente adotterà le misure previste dal manuale operativo delle pesti suine, in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali e regionali

Nel caso i campioni non presentino lesioni sospette, l'IZS provvede ad eseguire i test di laboratorio di prima istanza. In caso di risultato negativo, l'IZS trasmette il relativo rapporto di prova al SSPV dell'AUSL competente. Il SEER provvede alla registrazione mensile degli esiti negativi nel sistema SINVSA. In caso di positività, il laboratorio provvede ad inviare i campioni al CEREP per le analisi di conferma e sono adottate tutte le procedure descritte al punto precedente per il sospetto di PSA.

2. PIANO DI SORVEGLIANZA PASSIVA PER PSA – SUIDI DOMESTICI (ALLEVATI) – CASO SOSPETTO

Tutti i casi sospetti di PSA devono essere segnalati tempestivamente al SSPV dell'AUSL competente per territorio, ai sensi degli art. 1 e 2 del RPV.

Il sospetto su base clinica deve essere formulato ogni qualvolta si rinvergono sintomi riferibili a PSA ed in particolare:

- Aumentata mortalità, anche solo neonatale (aumento della mortalità > 30% rispetto ai valori registrati nel mese precedente)
- Febbre alta (> 41° C)
- Lesioni emorragiche cutanee
- Disturbi gastro intestinali accompagnati da perdite ematiche
- Aborti
- Disturbi nervosi

Il sospetto su base anatomopatologica deve essere formulato ogni qualvolta si rinvergono lesioni riferibili a PSA ed in particolare:

- Lesioni emorragiche cutanee
- Lesioni emorragiche ad organi interni (milza, rene, linfonodi, tonsille)

In caso di segnalazione di sospetto il SSPV mette in atto quanto previsto dal manuale operativo delle pesti suine, a partire dal sopralluogo congiunto in azienda con personale dell'IZS. Il Veterinario Ufficiale, confermata la fondatezza del sospetto lo segnala alla Regione e al SEER, che provvede alla registrazione in SIMAN.

Il Veterinario Ufficiale attiva le misure di restrizione previste dal Manuale Operativo delle Pesti Suine e, insieme al Veterinario IZS, preleva idonei campioni per i test di conferma, adottando le necessarie misure di biosicurezza.

Prima dell'accesso in allevamento il Veterinario Ufficiale stampa la scheda, per la raccolta dati da SINVSA. Tale scheda, che riporterà un codice univoco assegnato dal sistema ed i dati identificativi dell'azienda e dell'allevamento suino dove si è presentato il caso sospetto, consentirà di raccogliere tutti i dati del prelievo. Nel caso in cui sia necessario effettuare prelievi da più animali, sarà necessario stampare più schede, **una per ciascun animale**.

Successivamente i dati sugli animali sottoposti a prelievo (data morte, sesso, categoria) dovranno essere registrati in SINVSA, in modo da stampare una scheda di prelievo compilata in ogni sua parte e riportante lo stesso codice univoco già assegnato dal sistema, per accompagnare i campioni al laboratorio e agevolare l'attività di accettazione.

In caso di **sospetto di PSA**, i campioni, scortati dalla scheda di prelievo SINVSA, devono essere inviati, nel più breve tempo possibile, alla locale sezione dell'IZS per il successivo inoltro d'urgenza al Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine (CEREP), presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, che esegue l'analisi. Il CEREP accetta i campioni tenendo traccia del numero univoco riportato sulla scheda di prelievo, in modo da garantire la tracciabilità del campione e conclusa l'analisi registra l'esito delle analisi su SINVSA.

In caso di esito negativo del CEREP, il SEER chiude il sospetto notificando la mancata conferma tramite il SIMAN.

Se invece i test eseguiti dal CEREP, dovessero fornire un risultato positivo, la Regione, dovrà inviare notifica di positività, per le vie brevi a tutte le istituzioni competenti, a partire dal Ministero della Salute e il SEER provvederà a notificare la conferma del focolaio di infezione tramite il SIMAN. La Regione informerà inoltre le AUSL regionali, mentre il SSPV competente adotterà le misure previste dal manuale operativo delle pesti suine, in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali e regionali.

3. SORVEGLIANZA PASSIVA SUI SUIDI MORTI IN ALLEVAMENTO - IN ASSENZA DI SOSPETTO

Per garantire la sorveglianza passiva della PSA negli allevamenti di suini e un adeguato livello di campionamento, in particolare qualora non si dovessero evidenziare casi sospetti, la Regione provvede ad organizzare un flusso di campioni su base casuale secondo gli obiettivi fissati nel piano nazionale.

A tale scopo ogni AUSL, per la AUSL Romagna ogni Ambito Territoriale della stessa, provvede, ogni mese, a conferire almeno 2 suini morti all'IZS, per la ricerca del virus della PSA con la tecnica RT-PCR.

I criteri di selezione delle aziende nelle quali eseguire i campionamenti di suini deceduti dovranno tenere conto dei seguenti fattori di rischio, in ordine di priorità:

1. Allevamenti di piccole dimensioni (< 50 capi), compresi i familiari.

2. Allevamenti all'aperto.
3. Allevamenti connessi funzionalmente a ristoranti ed agriturismi.
4. Allevamenti con non conformità di biosicurezza o che hanno perso la qualifica sanitaria per la Malattia di Aujeszky o con segnalazioni di patologie infettive o zoonosi rilevate al macello.
5. Allevamenti che iniziano l'attività o che la riprendono dopo un periodo di inattività.
6. Allevamenti situati a meno di 500 metri da aree di sosta/ristoro per automezzi pesanti.
7. Allevamenti situati nei comuni a medio ed alto rischio per PSA (allegato 2).
8. Allevamenti con un elevato numero di movimentazioni in entrata (allegato 3).

Per quanto riguarda gli allevamenti connessi a ristoranti ed agriturismi, allo scopo di mantenere aggiornati i propri sistemi informativi anagrafici, si invita ogni SSPV a concordare con il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL di appartenenza, le modalità di condivisione delle informazioni relative alla presenza di allevamenti suini connessi a ristoranti ed agriturismi. Tali informazioni possono essere raccolte anche durante la consueta attività annuale programmata di vigilanza e controllo sulla somministrazione degli alimenti da parte dei SIAN.

I detentori degli allevamenti selezionati vanno informati del fatto che sono tenuti a segnalare tutti gli episodi di mortalità che si verificano nei loro allevamenti per consentire il prelievo tempestivo dei campioni. Negli allevamenti di piccole dimensioni (< 50 capi), in quelli ad orientamento produttivo familiare e in quelli con modalità di allevamento all'aperto, dove difficilmente si verificano episodi di mortalità; è importante acquisire informazioni anche su singoli casi di mortalità. Per un efficace controllo sul territorio e per agevolare il prelievo dei campioni anche nei suddetti allevamenti, è opportuno attuare un programma di sensibilizzazione volto ad incentivare le segnalazioni di mortalità singole, tramite azioni attive (quali telefonate o email).

Il Veterinario Ufficiale competente dovrà organizzare il conferimento all'IZS dell'intera carcassa o, nel caso il soggetto sia di dimensioni tali da non poter essere conferito per intero all'IZS, della sola milza, seguendo la procedura di cui all'allegato 1.

Lo stesso Veterinario Ufficiale che effettuerà il prelievo provvederà a stampare la scheda per la raccolta dati, dal sistema informativo SINVSA prima dell'intervento. Nel caso in cui sia necessario effettuare prelievi da più animali sarà necessario stampare più schede, compilando **una scheda per ciascun animale**. Successivamente tali dati dovranno essere inseriti nel SINVSA, in modo da stampare di nuovo la scheda di prelievo, compilata in ogni sua parte e riportante lo stesso codice univoco già assegnato dal sistema, per accompagnare i campioni presso l'IZS.

Il SSPV provvede quindi a trasferire le carcasse / campioni, accompagnati dalla scheda di prelievo, stampate da SINVSA, presso la sede dell'IZS competente per territorio. L'IZS sarà tenuto ad accettare i campioni nell'ambito del Piano di Sorveglianza passiva PSA nei suini, registrando il numero univoco riportato sulla scheda in modo da garantire la tracciabilità del campione.

Gli organi target da esaminare sono di seguito elencati in ordine di priorità:

- Milza
- Rene
- Linfonodi
- Sangue
- Tonsille
- Osso lungo

I test da eseguire da parte dell'IZS per definire le cause di morte, nell'ambito del piano di sorveglianza passiva della PSA, comprendono analisi virologiche per la ricerca del genoma del virus della PSA, attraverso metodiche biomolecolari (RT-PCR).

L'IZS provvede ad eseguire i test di laboratorio e, in caso di risultato negativo, trasmette il relativo rapporto di prova al SSPV dell'AUSL competente. Il SEER provvede alla registrazione mensile degli esiti negativi nel sistema SINVSA.

In caso di positività, oltre agli adempimenti precedentemente descritti in caso di sospetto, l'IZS provvede ad inviare i campioni al CEREP per le analisi di conferma. Provvede inoltre a darne comunicazione per le vie brevi a AUSL, Ministero della Salute, CEREP, Regione e SEER.

Il CEREP, in caso di esito negativo, invia il relativo rapporto di prova all'IZS ed inserisce, anche attraverso la cooperazione applicativa, nel sistema SINVSA l'esito del test. L'IZS lo trasmette al SSPV dell'AUSL competente e al SEER che, a sua volta, chiude il sospetto notificando la mancata conferma tramite il SIMAN. Se invece i test eseguiti dal CEREP dovessero fornire un risultato positivo, il flusso dati precedentemente descritto deve essere accompagnato dalla notifica di positività, per le vie brevi, a tutte le istituzioni competenti, a partire dal Ministero della Salute. Il SEER provvederà quindi a notificare la conferma del focolaio di infezione tramite il SIMAN, la Regione informerà le AUSL regionali, mentre il SSPV competente adotterà le misure previste dal manuale operativo delle pesti suine, in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali e regionali.

4. VERIFICA DEI LIVELLI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI BIOSICUREZZA NELLE AZIENDE CON ALLEVAMENTI SUINI

Considerato l'obbligo dell'uso della nuova check list nazionale prevista dal Piano di Sorveglianza e Prevenzione della Peste Suina Africana, destinata ad implementare il sistema informativo nazionale Classyfarm. Tenuto conto anche che in Emilia-Romagna è in uso un protocollo tecnico per la categorizzazione degli allevamenti basata sul rischio, nonché una apposita check list per l'effettuazione dei controlli ufficiali riguardanti la biosicurezza degli allevamenti suini, si provvederà con specifici documenti all'allineamento della check list regionale con quella nazionale e all'aggiornamento, d'intesa anche con l'Osservatorio Epidemiologico Regionale (SEER), della scheda per la categorizzazione del rischio biosicurezza degli allevamenti suini.

**SORVEGLIANZA PASSIVA PESTE SUINA AFRICANA
ISTRUZIONI PER IL PRELIEVO DELLA MILZA**

In assenza di sospetto, in soggetti di grossa taglia (magroni-grassi-riproduttori) deceduti, ai fini della ricerca della PSA, può essere prelevata la sola milza. Si suggerisce la seguente procedura:





<p>Disporre il soggetto in appoggio sul lato destro. Tagliare cute, sottocute e tessuti muscolari alla base dell'arto posteriore sinistro (dalla regione inguinale alla piega della grassella) con lo scopo di disarticolare e ribaltare all'indietro l'arto.</p> <p>Incidere con il coltello la parete addominale, lungo la linea alba dallo sterno fino alla regione inguinale, poi lateralmente lungo l'ultima costa sinistra.</p> <p>Ribaltare la parete addominale sinistra all'esterno come in Figura 1.</p>	
<p>Dopo aver esposto la cavità addominale, spostare caudalmente e all'esterno l'intestino e identificare la milza (Figura 2), disposta in prossimità della grande curvatura dello stomaco.</p>	
<p>Prelevare l'intera milza, per ridurre al minimo le perdite di sangue, tagliando il legamento gastro-splenico (Figura 3).</p> <p>Segnalare sul Verbale di Prelievo se si osserva splenomegalia.</p> <p>La milza deve essere confezionata in un sacchetto di plastica di sicurezza a rischio biologico (biohazard) e nel contenitore d'imballaggio secondario, mantenuta a temperatura di refrigerazione e conferita ad IZSLER accompagnata dalla Scheda Accompagnamento Campioni per la Sorveglianza della Peste Suina Africana nei Suini Domestici (SINVSA) debitamente compilata.</p>	

Foto: Gianluca Rugna – IZSLER Sede Modena

Le modalità e i tempi di spedizione dovranno essere concordati con il personale delle Sedi Territoriali IZSLER competenti per territorio.

MAPPA DEI COMUNI A RISCHIO PSA E RELATIVO ELENCO



I fattori di rischio considerati dal SEER per l'individuazione dei comuni a rischio sono i seguenti:

- Densità (numero/Kmq) di allevamenti familiari
- Densità (numero/Kmq) di suini allevati all'aperto
- Densità (numero/Kmq) di suini allevati in allevamenti commerciali (censimento BDN allevamenti da riproduzione e da ingrasso)
- Densità (numero/Kmq) di suini introdotti nell'ultimo anno (Ottobre 2018 - Settembre 2019)

Provincia	Codice ISTAT	COMUNE	Livello di rischio	Presenza Cinghiale	Classe di rischio
PC	033003	Besenzone	4	0	alto
PC	033018	Cortemaggiore	2	0	alto
PC	033021	Fiorenzuola d'Arda	1	1	medio
PC	033027	Monticelli d'Ongina	1	0	medio
PC	033037	Pontenure	2	1	alto
RE	035002	Bagnolo in Piano	1	0	medio
RE	035008	Cadelbosco di Sopra	3	0	alto
RE	035010	Campegine	3	1	alto
RE	035014	Castellarano	1	1	medio
RE	035020	Correggio	3	1	alto
RE	035024	Guastalla	3	0	alto
RE	035026	Luzzara	2	0	alto
RE	035028	Novellara	3	0	alto
RE	035030	Quattro Castella	2	1	alto
RE	035035	Rolo	4	0	alto

MO	036015	Formigine	4	1	alto
MO	036028	Novi di Modena	1	0	medio
MO	036034	Ravarino	1	0	medio
MO	036039	San Prospero	2	0	alto
MO	036044	Soliera	4	0	alto
BO	037015	Castel di Casio	1	1	medio
BO	037026	Fontanelice	1	1	medio
RA	039004	Brisighella	1	1	medio
RA	039005	Casola Valsenio	2	1	alto
RA	039016	Russi	1	0	medio
FC	040003	Bertinoro	1	1	medio
FC	040013	Forlimpopoli	2	1	alto
FC	040015	Gambettola	2	1	alto
FC	040018	Longiano	2	1	alto
FC	040019	Meldola	1	1	medio
FC	040041	San Mauro Pascoli	2	1	alto
FC	040045	Savignano sul Rubicone	1	1	medio
RN	099023	Novafeltria	1	1	medio
RN	099025	San Leo	2	1	alto
RN	099029	Montescudo-Monte Colombo	1	1	medio
RN	099003	Coriano	1	1	medio
RN	099004	Gemmano	2	1	alto
RN	099006	Mondaino	1	1	medio
RN	099014	Rimini	1	1	medio
RN	099018	Santarcangelo di Romagna	1	1	medio
RN	099022	Maiolo	2	1	alto

ELENCO DEGLI ALLEVAMENTI SUINI CON INTRODUZIONI NEL 2019 DA 4 E PIÙ AZIENDE DIVERSE

Codice BDN AUSL	Pro v.	Comune	Codice Azienda	N° Aziende speditrici	Totale capi introdotti	Classe di rischio del comune
I101	PC	Alseno	002PC010	4	2710	basso
I101	PC	Castel San Giovanni	013PC079	10	24.022	basso
I101	PC	Castelvetro Piacentino	014PC019	5	3559	basso
I101	PC	Monticelli D'ongina	027PC029	5	16.664	medio
I101	PC	San Pietro In Cerro	041PC002	4	5184	basso
I102	PR	Busseto	007PR001	7	7476	basso
I102	PR	Busseto	007PR002	4	9011	basso
I102	PR	Collecchio	009PR073	6	12.238	basso
I102	PR	Fidenza	014PR144	7	9772	basso
I102	PR	Langhirano	018PR089	9	16.607	basso
I102	PR	Noceto	025PR002	4	1082	basso
I102	PR	Parma	027PR011	8	17.822	basso
I102	PR	Parma	027PR017	6	10.288	basso
I102	PR	Parma	027PR689	7	27.359	basso
I102	PR	Polesine Zibello	048PR001	5	2000	basso
I102	PR	San Secondo Parmense	033PR005	5	3547	basso
I102	PR	Sissa Trecasali	034PR001	6	14.694	basso
I102	PR	Sissa Trecasali	043PR006	4	2885	basso
I102	PR	Soragna	036PR001	4	7518	basso
I103	RE	Bagnolo In Piano	002RE007	5	5763	medio
I103	RE	Bibbiano	004RE019	5	3046	basso
I103	RE	Cadelbosco Di Sopra	008RE005	4	4413	alto
I103	RE	Campegine	010RE017	4	1160	alto
I103	RE	Campegine	010RE091	4	2901	alto
I103	RE	Castelnuovo Di Sotto	015RE008	4	4662	basso
I103	RE	Correggio	020RE021	4	5668	alto
I103	RE	Correggio	020RE041	4	7595	alto
I103	RE	Gualtieri	023RE011	7	3687	basso
I103	RE	Gualtieri	023RE030	42	1474	basso
I103	RE	Luzzara	026RE107	7	6065	alto
I103	RE	Luzzara	026RE142	4	10.618	alto
I103	RE	Novellara	028RE017	5	5050	alto
I103	RE	Novellara	028RE018	4	4658	alto
I103	RE	Quattro Castella	030RE012	5	5560	alto
I103	RE	Reggio Nell'Emilia	033RE096	9	3273	basso
I103	RE	Rolo	035RE003	7	7846	alto

I104	MO	CAMPOSANTO	004MO002	9	461	basso
I104	MO	CASTELFRANCO EMILIA	006MO002	5	982	basso
I104	MO	FORMIGINE	015MO002	8	27.203	alto
I104	MO	NOVI DI MODENA	028MO055	4	21.696	medio
I104	MO	PRIGNANO SULLA SECCHIA	033MO005	5	8020	basso
I104	MO	PRIGNANO SULLA SECCHIA	033MO006	5	3995	basso
I104	MO	RAVARINO	034MO003	6	10.064	medio
I104	MO	SOLIERA	044MO007	5	21.256	alto
I104	MO	SOLIERA	044MO012	6	238	alto
I104	MO	SPILAMBERTO	045MO020	5	3813	basso
I106	BO	CASALFIUMANESE	012BO025	4	117	basso
I106	BO	IMOLA	032BO026	4	5906	basso
I106	BO	MEDICINA	037BO002	4	387	basso
I109	FE	BONDENO	003FE370	7	37.999	basso
I109	FE	COMACCHIO	006FE022	5	54	basso
I110	RA	ALFONSINE	001RA004	4	5846	basso
I110	RA	BRISIGHELLA	004RA143	6	45	medio
I110	RA	BRISIGHELLA	004RA168	7	30	medio
I110	RA	RAVENNA	014RA001	12	21.901	basso
I110	RA	RAVENNA	014RA323	5	297	basso
I110	RA	RUSSI	016RA051	6	1275	medio
I111	FC	BERTINORO	003FO078	5	185	medio
I111	FC	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	005FO012	5	3030	basso
I111	FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	009FO003	9	353	basso
I111	FC	PREMILCUORE	033FO095	5	82	basso
I112	FC	CESENA	007FO014	5	6868	basso
I113	RN	CORIANO	003RN036	6	838	medio
I113	RN	PENNABILLI	042PS006	4	51	basso
I113	RN	PENNABILLI	042PS023	4	120	basso
I113	RN	PENNABILLI	042PS503	4	450	basso
I113	RN	SALUDECIO	015RN006	4	67	basso
I113	RN	SANT'AGATA FELTRIA	055PS001	5	98	basso
I208	BO	MOLINELLA	039BO003	7	1033	basso
I208	BO	OZZANO DELL'EMILIA	046BO092	6	283	basso
I208	BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	051BO164	4	147	basso

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE QUALE MISURA DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE IN EMILIA-ROMAGNA. ALTRE MISURE IGIENICHE DI PREVENZIONE.

1. Finalità

Il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia 2020 evidenzia, al punto 3.1 lett.c), quale misura di prevenzione della diffusione della peste suina africana, l'importanza del controllo numerico della popolazione di cinghiali tesa ad una riduzione sia numerica che spaziale della specie che contempererà l'attività venatoria nonché le azioni di controllo previste dalle normative vigenti anche per le Aree Protette (Legge n.157/92, art.19, Legge n.394/91, L.R.n.8/94 art.16, L.R. 6/2005, art.37).

Benchè non si sia ancora definito un livello di densità numerica idonea alla limitazione della diffusione della malattia (EFSA) e tenuto conto della difficoltà oggettiva di attuazione di censimenti esaustivi del cinghiale soprattutto in ragione delle difficoltà intrinsecamente dipendenti dalla specie in esame (Engeman *et al.*, 2013; Imperio *et al.*, 2015), la Regione Emilia-Romagna, considerata l'importanza economica del settore suinicolo nell'economia regionale, ritiene di dover provvedere al contenimento delle popolazioni di cinghiali presenti nei territori caratterizzati da un elevato rischio di introduzione e diffusione della Peste suina africana, inteso come diffusa presenza di allevamenti di suini familiari o all'aperto o allo stato semibrado e consistenza del cinghiale, desunta dai dati storici di prelievo, risulti significativamente più elevata rispetto a territori regionali aventi caratteristiche territoriali simili.

2. Origine e areale distributivo del cinghiale

I cinghiali presenti sul territorio regionale sono frutto di capillari immissioni a scopo venatorio, iniziati negli anni '60 e consentite fino alla prima metà degli anni '90, effettuate molto spesso con soggetti provenienti dall'est europeo caratterizzati da un'elevata fertilità. Dal 1995 i ripopolamenti in territorio libero sono stati espressamente vietati da norme regionali così come l'allevamento, fatta eccezione per fini alimentari.

L'area frequentata dal cinghiale in Emilia-Romagna è rappresentata in figura 1. La specie è insediata stabilmente e in modo pressoché ubiquitario nel complesso Appenninico del territorio regionale per una superficie di circa 12.000 kmq. Nella provincia di Piacenza, si osserva un'estesa area pianiziale interessata in modo ricorrente dalla presenza del suide mentre alcuni nuclei hanno colonizzato ridotte porzioni della pianura, separate dall'areale principale, nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. Fenomeni di inurbamento di esemplari della specie, sono noti per la città di Bologna.




Figura 1 – Area frequentata dal cinghiale

3. Consistenza del cinghiale

Come anticipato non sono disponibili dati di consistenza, indicazioni sull'abbondanza di questo ungulato si possono stimare, dai dati relativi ai soggetti abbattuti.

La figura 2 mostra come il numero di cinghiali abbattuti annualmente in Emilia-Romagna negli ultimi quindici anni sia cresciuto in maniera significativa benché il numero di cacciatori risulti in costante diminuzione (figura 5). Considerato che nell'ultima stagione venatoria sono stati abbattuti circa 26.000 cinghiali è presumibile che la popolazione presente sia pari ad almeno il doppio.

Come si rileva nella successiva figura 3, il numero di individui prelevati nelle diverse Province della Regione è estremamente differenziato e i territori dove storicamente viene abbattuto il maggior numero di cinghiali sono Parma, Bologna e Forlì-Cesena. Nei medesimi territori risultano particolarmente elevati anche i danni alle produzioni agricole.

Per valutare le porzioni di territorio provinciale nelle quali è maggiormente distribuita la specie è necessario richiamare il Regolamento regionale che prevede che la gestione del cinghiale, così come degli altri ungulati, venga attuata in unità territoriali denominate "Distretti", che rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali compresi i prelievi.

Nella figura 4 è rappresentata la distribuzione dei distretti di gestione del cinghiale nonché, restituita nelle diverse gradazioni di rosso, la densità dei cinghiali abbattuti nell'ultima annata venatoria.




Figura 2 – Numero di cinghiali abbattuti in Emilia-Romagna dalla stagione venatoria 2004/05 alla stagione venatoria 2019/20




Figura 3 - Numero di cinghiali abbattuti per Provincia dalla stagione venatoria 2004/05 alla stagione venatoria 2019/2020






Figura 4 Distretti di gestione del cinghiale con l'indicazione dei capi abbattuti per distretto

Tesserini rilasciati in Emilia-Romagna suddivisi per residenza dei cacciatori																			
	STAGIONE VENATORIA																		
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
BOLOGNA	10.550	10.371	10.091	9.797	9.633	9.359	9.074	8.763	8.665	8.406	8.006	7.564	7.143	6.790	6.452	6.213	5.922	5.632	5.381
FERRARA	3.779	3.737	3.681	3.558	3.545	3.427	3.312	3.222	3.162	3.070	2.991	2.835	2.669	2.422	2.256	2.224	2.112	2.000	1.967
FORLÌ-CESENA	8.586	8.519	8.398	8.262	8.128	7.989	7.791	7.542	7.410	7.236	7.060	6.737	6.447	6.199	5.905	5.787	5.664	5.454	5.243
MODENA	7.128	7.005	6.910	6.760	6.589	6.383	6.220	6.008	5.945	5.768	5.502	5.268	4.933	4.659	4.449	4.307	4.164	4.017	3.853
PARMA	6.240	6.180	6.103	5.993	5.928	5.857	5.744	5.637	5.494	5.324	5.077	4.901	4.675	4.426	4.243	4.110	3.934	3.787	3.606
PIACENZA	3.995	3.921	3.889	3.834	3.809	3.776	3.757	3.604	3.482	3.309	3.218	3.091	3.009	2.873	2.704	2.573	2.491	2.397	2.320
RAVENNA	8.779	8.617	8.491	8.344	8.196	8.064	7.794	7.469	7.364	7.070	6.800	6.489	6.142	5.805	5.547	5.391	5.132	4.943	4.780
REGGIO EMILIA	5.710	5.619	5.527	5.397	5.271	5.174	5.055	4.915	4.863	4.726	4.599	4.401	4.169	3.902	3.699	3.554	3.410	3.308	3.218
RIMINI	5.275	5.246	5.172	4.999	4.881	4.707	4.432	4.263	4.185	3.997	4.424	4.119	3.871	3.686	3.530	3.481	3.369	3.252	3.180
REGIONE	60.042	59.215	58.262	56.944	55.980	54.736	53.179	51.423	50.570	48.906	47.677	45.405	43.058	40.762	38.785	37.640	36.198	34.790	33.548


Figura 5 – Tesserini venatori rilasciati in Emilia-Romagna nel periodo 2000-01/ 2018-19.


4. Distribuzione degli allevamenti di suini domestici in Emilia-Romagna e consistenza dei capi allevati



5. Individuazione delle aree a rischio

Dalla sovrapposizione tra la distribuzione degli allevamenti di suini domestici e i distretti di gestione del cinghiale si possono individuare distretti dove la presenza del cinghiale, desunta dai dati di prelievo e colorati nelle gradazioni più intense di rosso, coincide con un'elevata presenza di allevamenti di suini familiari all'aperto o allo stato semibrado. Queste zone sono da considerarsi a maggior rischio in quanto il contatto tra il cinghiale e il suino allevato risulta estremamente più probabile.





6. Attività di gestione del cinghiale nelle aree a rischio

Nei distretti maggiormente a “rischio” così come indicati nelle figure del punto precedente, concentrati principalmente nelle Province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e alto bolognese ma presenti, anche se in maniera più puntiforme, anche in altre realtà regionali, è necessario attuare il contenimento della specie cinghiale con finalità di prevenzione dell’eventuale diffusione della Peste Suina Africana.

In tali territori i soggetti incaricati dell’organizzazione del prelievo venatorio della specie (ATC, AFV e aree Contigue ai Parchi) dovranno programmare una riduzione delle presenze del cinghiale incentivandone il prelievo attraverso l’adozione di tutte le forme di caccia ma anche attraverso la semplificazione delle modalità di accesso al prelievo (ad esempio semplificazione delle procedure di assegnazione, riduzione dei costi a carico dei cacciatori, ecc...).

Allo stesso modo i soggetti deputati all’attuazione dei “Piani di controllo” (Province ed Enti gestori delle Aree Protette) dovranno concentrare l’attività in tali distretti eventualmente anche in aggiunta all’attività venatoria qualora questa non raggiunga il risultato di un’efficace riduzione della specie.

Nei territori “a rischio” saranno limitate le istituzioni di aree nelle quali non possa essere esercitata l’attività venatoria alla specie.

Nel sito istituzionale dell'Agricoltura verrà mantenuta aggiornata annualmente la mappatura delle aree a rischio.

7. Misure di prevenzione da attuare nell'intero territorio regionale

Rispettare il divieto di "pasturazione" dei cinghiali previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 particolare riferimento alla somministrazione di rifiuti o scarti di alimenti. La violazione di tale divieto è punita penalmente.

Lo smaltimento dei visceri e di altre parte di selvaggina non destinate al consumo umano deve avvenire conformemente a quanto previsto dalle "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Reg. CE n. 1774/2002", oggetto dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, in data 07/02/2013, recepita dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 274/2013. Tali materiali possono smaltiti in loco da parte del cacciatore come previsto dal considerando n. 13 del Regolamento 1069/2009 e nel rispetto delle buone prassi venatorie mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazione delle falde freatiche e danni all'ambiente ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante.

Informare tempestivamente i servizi veterinari delle AUSL sul ritrovamento di un cinghiale selvatico morto.

E' opportuno pulire e igienizzare le attrezzature, i vestiti, i trofei possibilmente prima di lasciare l'area di caccia e comunque provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati al termine di ogni azione di caccia.

Evitare di frequentare, dopo aver cacciato, porcilaie o strutture che detengono suini domestici. È necessario detergersi scrupolosamente e cambiarsi totalmente gli indumenti (calzature comprese) prima di avere qualunque contatto con gli ambienti utilizzati dai suini domestici.

Considerato che anche i cani utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria o di controllo possono essere potenziali vettori della malattia, è opportuno che vengano tenuti lontani dalle porcilaie.

Nel caso di caccia in altri Paesi (soprattutto in quelli dove è già stata segnalata la presenza di PSA), non portare in Italia, prodotti a base di carne suina o di cinghiale, quali, ad esempio, carne fresca e carne surgelata, salsicce, prosciutti, lardo, salvo che i prodotti non siano etichettati con bollo sanitario ovale. Anche in questo caso è opportuno pulire ed igienizzare attrezzature, indumenti (calzature comprese) e trofei prima del rientro in Italia.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Adriana Giannini, Responsabile del SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1039

IN FEDE

Adriana Giannini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Barbieri, Responsabile del SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE, in sostituzione della Direttrice Generale CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE, KYRIAKOULA PETROPULACOS, come disposto dalla nota protocollo n°13/07/2020.0499036.U esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1039

IN FEDE

Luca Barbieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1039

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 977 del 03/08/2020

Seduta Num. 32

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi